

DXC, SEDUTA**MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1951**Presidenza del Vice Presidente **MOLE ENRICO****INDICE****Commemorazione del senatore Bibolotti:**

PRESIDENTE	Pag. 23103
PRIOLO	23104
VENDITTI	23105
BARDINI	23106
CINGOLANI	23107
PARRI	23107
PALUMBO Giuseppina	23108
TONELLO	23109
PERSICO	23109
GASPAROTTO	23110
MONALDI	23110
MACRELLI	23110
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il</i> <i>lavoro e la previdenza sociale</i>	23110

Congedi 23102

Disegni di legge:

(Presentazione)	23136
(Deferimento a Commissione speciale)	23102

Disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli provinciali » (1487) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

OTTANI	23111
LOCATELLI	23112
LAVIA	23112
TUPINI	23112, <i>passim</i> , 23119
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	23113, <i>passim</i> , 23126
BERTONE	23113
CINGOLANI	23114

PASTORE	Pag. 23115
ADINOLFI	23115
FAZIO	23116
VENDITTI	23126

Disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza) (Discussione):

ROMANO Antonio	23129
--------------------------	-------

Interrogazioni (Annunzio) 23137

Mozione (Annunzio) 23137

Per lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze e per la discussione di una mozione:

LUSSU	23139
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23139
TARTUFOLI	23139
CONTI	23139
OTTANI	23139
COSATTINI	23139

Relazioni (Presentazione) 23102

Sull'ordine dei lavori:

CONTI	23102
-----------------	-------

La seduta è aperta alle ore 16.

RAJA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Desidero dire due cose: prima di tutto voglio pregare la Presidenza di fare invito al Presidente del Consiglio a venire al Senato per rispondere a due mie recenti interrogazioni: una che riguarda le polemiche, le discussioni extra-parlamentari intorno ad una eventuale crisi; un'altra che chiede al Presidente del Consiglio una comunicazione delle sue idee intorno alla presentazione dei disegni di legge che il Governo pare non abbia l'intenzione di presentare sull'ordinamento dei Ministeri, sull'organizzazione dello Stato, secondo il disposto della Costituzione. Desidero che queste due interrogazioni siano abbinate, anche per dar modo al Presidente del Consiglio di non venire due volte avanti al Senato. È forse superfluo, io dica che non accetterei risposte da parte di Ministri o di Sottosegretari. Escludo assolutamente i Sottosegretari, e, in quanto a Ministri, mi pare che non possano assumersi la funzione di Presidente del Consiglio, cioè di Capo del Governo.

La seconda cosa che desidero dire è questa. Onorevole Presidente, mi sono vivissimamente compiaciuto della deliberazione dell'Assemblea siciliana, per la quale si è disposta la abolizione dei prefetti in Sicilia. Era questa una deliberazione assolutamente doverosa ed io intendo elevare protesta contro coloro, parlamentari e uomini di Governo che hanno dichiarato di dissentire e di voler reagire; e se sono esatti i resoconti dei giornali, dichiaro di non poter ammettere che il Governo si prepari ad impugnare la deliberazione dell'Assemblea siciliana, davanti all'Alta corte costituzionale.

La deliberazione dell'Assemblea siciliana, è sacrosanta, perchè deriva dal disposto dello Statuto speciale della Sicilia, ed è una necessità che risponde ai fini dell'ordinamento della

Repubblica. I prefetti debbono essere aboliti in ogni provincia d'Italia. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Falck per giorni 4, Marchini Camia per giorni 2, Merlin Umberto per giorni 1, Pannetti per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegno di legge a Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della Commissione speciale per l'esame dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente il disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221, concernente gli aiutanti tecnici e il personale di servizio degli istituti di istruzione media, classica e magistrale » (1543).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Lepore ha presentato, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), la relazione sul disegno di legge, d'iniziativa del deputato Ferrario: « Ricostituzione dei comuni di Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò, in provincia di Como » (1261).

Inoltre il senatore Fazio, sempre a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), ha presentato la relazione sul disegno di legge, d'iniziativa del deputato Bertola: « Ricostituzione dei comuni di Miagliano e Tavigliano in provincia di Vercelli » (1024).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Commemorazione del senatore Bibolotti.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli senatori, ancora una volta la perdita di un nostro caro collega c'impone, prima di riprendere i lavori, di onorarne la memoria.

Sabato è mancato il senatore di diritto Aladino Bibolotti.

Un mese fa — ricordo — era venuto in questa Aula per l'ultima volta. Stanco, affannato, febbricitante, già vinto e corrosato dal male inesorabile, era venuto in quest'Aula, anzi, si era trascinato in quest'Aula per compiere un pietoso dovere: commemorare, a nome del suo Gruppo, il senatore Barontini. E per noi che sapevamo, nulla fu più triste che ascoltare il saluto che inviava all'amico morto l'amico morituro, che parlava già come un'ombra ad un'ombra.

E tanto più triste e doloroso è oggi il nostro compianto, perchè questo caro collega, che apparteneva al nostro ufficio, che era Segretario della Presidenza, che sedeva vicino a noi, gomito a gomito su questo banco, e mai ne mancava, aveva saputo conquistare il nostro affetto in questa consuetudine quotidiana di lavoro, che aveva rivelato la bontà del suo cuore, l'equilibrio della sua intelligenza, la nobiltà della sua tempra morale. Di queste doti che suscitavano la simpatia umana egli aveva già dato prova come Questore alla Costituente. E la prova confermò in quest'Assemblea. Egli era così fondamentalmente buono, così istintivamente equanime e generoso, che noi ci domandavamo come, dopo una vita così travagliata e difficile, dopo avere tanto sofferto e tanto lottato, potesse mantenere una così felice trasparenza e serenità dello spirito.

La verità è ch'egli era un forte ed un buono. Questo figlio di umile gente, che si era consacrato alla causa degli umili, aveva la bontà, solida operosa militante, di quelli che sono cresciuti alla scuola del dolore, che ha questa umana e divina efficacia: di far peggiori i cattivi, ma migliori i buoni.

C'era in lui, piccolo di persona, modesto, semplice, parco di parole e di gesti, come se un intimo pudore impedisse la facile manifestazione del sentimento profondo, con un sorriso di ottimismo che addolciva la sagoma del volto duro e volitivo, qualcosa che ricordava l'origine della terra nativa.

Io dicevo l'altro giorno, parlandone con gli amici, che quest'uomo, nato in cospetto dell'Alpe Apuana, aveva il nitore, la compattezza, la saldezza del blocco marmoreo.

Pochi sanno che cosa fu la sua vita, cui non fu risparmiata nessuna prova, nessuna privazione, nessun sacrificio. Ma se nessuna prova, nessuna sofferenza, nessun sacrificio potè invelenire il suo spirito di odio, nessuna prova, nessuna sofferenza, nessun sacrificio potè piegare la fede di questo futuro senatore di diritto che, con la casa distrutta e con la famiglia smembrata, ascoltò, senza batter ciglio, la feroce condanna a 18 anni di reclusione che contro di lui pronunciava il tribunale speciale come organizzatore del disciolto partito comunista. Entrò in carcere ancora giovane e ne uscì coi capelli grigi e la salute distrutta. Ci rientrò ancora, in Francia e in Italia, dopo il 1940, perchè i tedeschi che dominavano il governo di Vichy lo fecero riconsegnare al governo fascista. Ma se uscì dal carcere con i capelli grigi e con la salute distrutta, portava con sé una umanità resa più ricca e più viva dalla cultura, chè nel carcere qualche volta la cella con la finestra a grata può diventare un gabinetto di meditazione e di studio. In quella coatta immobilità e solitudine i libri che nella sua giovinezza, preso dai bisogni della vita, non aveva potuto leggere completarono la sua cultura.

Così che quando, restituita l'Italia alla libertà, si pensò di riallacciare le file dell'assistenza sociale, tutti, tutti gli organizzatori sindacali, a cominciare da Achille Grandi — questo grande scomparso, infaticabile apostolo dei lavoratori, che mi piace oggi di richiamare alla vostra memoria, perchè in questa occasione io desidero che il sentimento umano e l'umana pietà accomunino nel Senato i rappresentanti di tutti i partiti — lo designarono per questo settore in una delle più delicate funzioni di questa grande impresa di solidarietà umana, che è la previdenza, la educazione, la protezione di coloro che lavorano e soffrono: posto adatto all'uomo adatto, perchè la bontà del suo spi-

rito e la scuola del dolore proprio lo avevano fatto più sensibile ai dolori degli altri, ai dolori dei diseredati e degli umili.

A questa immensa opera di pietà che consente la tregua di tutte le correnti politiche nel sentimento di giustizia e nel dovere di umanità, Aladino Bibolotti aveva dedicato la sua passione, la sua intelligenza, le sue capacità.

Il destino ha voluto stroncare questa opera: e c'è nel suo destino qualche cosa di particolarmente tragico, che aggrava il nostro dolore. Aladino Bibolotti era già condannato a morte: si era già manifestata la natura terribile del morbo che non perdona e doveva condurlo alla tomba. Che cosa poteva di più grave, di più amaro, di più doloroso offrire la vita a questo prediletto della sventura, che era sull'orlo della fossa? Non ci sono limiti alla sofferenza umana. Il destino gli preparava il dolore sovrumano, la più spietata delle sventure che possa spezzare il cuore di un padre: la sventura che rompe le leggi di natura perchè rovescia le leggi di natura: poichè i padri non debbono accompagnare alla tomba i figlioli; i figlioli debbono accompagnare alla tomba i padri. Ebbene, Aladino Bibolotti patì anche questa sventura. Venticinque giorni prima di morire perdeva il figliolo. Da allora cominciò la sua agonia. Morì da allora a poco a poco, finchè sabato morì tutto quanto. Sabato egli ha seguito il figliolo nella terra dell'eterno riposo.

Onorevoli senatori, è con un senso di accorata pietà e di fraterno cordoglio che io ricordo l'amico e che rievocando la sua tragedia, porgo un saluto alla memoria di Aladino Bibolotti che attinse i vertici della sofferenza umana.

Vi prego di autorizzarmi ad esprimere a vostro nome il sentimento unanime del Senato alla famiglia e alla città di Massa che gli aveva dato i natali.

PRIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRIOLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voi mi scuserete se non mi sorregge in questo momento l'usata e forse anche talvolta abusata facilità di parola; ma dinanzi ad una sventura così grande, alla scomparsa di un amico caro, di un compagno affettuoso, di un fratello buono, il pensiero si oscura e la parola inaridisce.

Il nostro illustre Presidente ha detto, come egli sa sempre dire, mettendo in luce soprattutto due cose: la grande bontà di animo di Aladino Bibolotti, sempre mantenuta nonostante le immense sofferenze della sua vita travagliatissima, che avrebbero dovuto invece renderlo aspro e cattivo; e la sua tenacia di combattente indomito, tetragono a tutte le minacce e le persecuzioni.

Perchè Aladino Bibolotti, dopo aver visto incendiata la sua casa e dispersa la sua famiglia, fu trascinato davanti al Tribunale speciale accanto ad Antonio Gramsci e condannato a 18 anni di carcere, dei quali ne scontò circa dieci.

Quando io sento parlare non con dovuto riguardo di colleghi che, a prescindere da molti altri meriti, qui siedono per essere stati lunghi anni in carcere, il mio animo si ribella, perchè penso che non vi sia merito più grande, più alto, più nobile di quello di cui si fregiano coloro che hanno sofferto nelle carceri per la causa della libertà, della giustizia e della redenzione nazionale e sociale!

Ebbene, Aladino Bibolotti, dimesso dopo circa dieci anni dai reclusori, va in Francia, partecipa alla resistenza: arrestato, viene riconsegnato dal governo di Vichy agli scherani fascisti, che lo spediscono all'isola di Ventotene, dove rimane fino alla liberazione; torna poi al suo lavoro di organizzatore e di propagandista e gli viene affidata la direzione dell'I.N.C.A. dove si prodiga instancabile in sollievo delle sofferenze degli umili e dei diseredati dalla fortuna, ricevendo plausi unanimi e benedizioni infinite.

Deputato alla Costituente, senatore, questore di quella storica Assemblea ed ora segretario del nostro Alto Consesso, io che gli fui accanto in questi anni, lo trovai sempre sereno, tranquillo, obiettivo, leale, sorridente, ed i nostri rapporti diventarono vieppiù affettuosi e fraterni!

Ecco perchè piango oggi amaramente l'imatura scomparsa di Aladino Bibolotti.

Diceva poc'anzi, con voce accorata il nostro Presidente, che sono i figli, che debbono accompagnare alla dimora estrema i genitori: purtroppo per Aladino Bibolotti il destino si capovolve amaramente ed egli circa un mese fa

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

accompagnò all'ultima dimora la salma del suo primogenito.

E fu egli, che venne alcune settimane or sono nella nostra Assemblea, nonostante il male che lo attanagliava, e dallo stesso posto, dal quale io parlo, diede il suo saluto estremo ad un nostro compagno e valoroso nostro collega, anche egli tragicamente scomparso, il senatore Ilio Barontini, eroe immacolato della resistenza partigiana.

E quando in una delle ultime riunioni del Consiglio di Presidenza del Senato io proposi che, assieme alle condoglianze per il figlio, si inviasse al collega Bibolotti, già sofferente, l'augurio di pronta guarigione, chiese di parlare il collega Scoccimarro (e la sua voce, quasi sempre metallica e dura, era quella volta invece tutta vibrante di commozione) per comunicarci la tremenda notizia, che cioè il nostro collega Bibolotti era afflitto da un male che non perdonava e perciò i suoi giorni erano ormai contati.

Due settimane or sono mi recai assieme al dottor Rossi, direttore degli Uffici di Questura, per porgergli il saluto del nostro amato Presidente e quello della Presidenza tutta: sentii con una stretta al cuore che il compagno Bibolotti nutriva una grande speranza. Mi disse: « Sai, i medici mi hanno consigliato di mangiare tutto »; Rossi ed io ci guardammo negli occhi, che si riempirono di lacrime, perchè in quel momento Aladino Bibolotti aveva confermato la sua sentenza di morte. Gli illustri clinici Valdoni e Frugoni, che lo avevano visitato, comprendendo che ormai non vi era più speranza di salvezza, avevano logicamente soppressa ogni inutile e vana limitazione dietetica.

Soggiungeva il povero caro Aladino: « quando verrà la primavera vorrò recarmi sulla riviera amalfitana, o meglio nella tua Calabria; tu sceglierai il posto più adatto per il mio riposo », ed io pensavo con amarezza profonda che egli non avrebbe mai più rivista la stagione dei fiori.

Eppure ieri, quando l'accompagnavamo alla estrema dimora, vi fu uno sprazzo di primavera: aveva piovuto fino alle 16,30, poi era uscito il sole ed il cielo era diventato azzurro e tale si mantenne fino a notte.

La primavera incipiente aveva voluto mandare l'ultimo saluto, l'ultimo sorriso, a questo

indomito combattente della libertà, la cui salma passava attraverso una marea di popolo, una serra di fiori e lo sventolio di cento bandiere, mentre il saluto col braccio teso a pugno chiuso si mescolava, fraternizzando, col segno cristiano della croce.

E questa fusione unanime di sentimenti e di fedi riaffermava ancora una volta l'omaggio devoto e la gratitudine commossa di tutto il popolo alla memoria di Aladino Bibolotti, combattente ed apostolo.

Ed è davanti alla sua salma lacrimata che il Partito Socialista Italiano inchina le sue bandiere.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. La mia parola, oggi, non è di cavalleresco estremo saluto di un senatore liberale a un senatore comunista. È qualcosa di meglio e di più. È la voce di chi, come me, in 33 mesi di colleganza parlamentare e in cinque mesi di comunanza di lavoro presso la 10^a Commissione del Senato, è stato giorno per giorno soggiogato da una delle più esemplari sintesi di bellezza morale, di gentilezza, di forza, di equilibrio, di stoicismo; è la parola di chi è passato, nei rapporti con Aladino Bibolotti, dalla curiosità all'attenzione, dall'attenzione alla cordialità, dalla cordialità all'amicizia, dall'amicizia alla fraternità.

Pochi come Aladino Bibolotti sapevano mettere a fuoco e risolvere i problemi sociali: ed il segreto di questo privilegio risiedeva nella sua umanità, in quella umanità che accantonava dogmi politici e presupposti polemici e trovava in se stessa, attraverso una ininterrotta esperienza di sofferenza e di dolore, virtù di persuasione e potenza di successo.

Gli atti del Senato, e principalmente i verbali di quella 10^a Commissione che è la inconfondibile fucina di ogni più alta solidarietà, sono la non labile testimonianza delle realizzazioni di questo apostolo, il quale non si accorgeva neppure del suo apostolato, tanto esso in lui era un istinto. Quegli atti valgono a commemorarlo più delle mie parole; ma più degli uni e delle altre vale la gratitudine delle centinaia di migliaia di umili che egli protesse con inesausto amore.

Lo abbiamo visto per l'ultima volta — come ricordava il Presidente Molè — un mese fa, in

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

quest'Aula, aggrappato a quel microfono, cereo e ansante, per commemorare Ilio Barontini. Ma ne ritroveremo nella nostra coscienza il sorriso sereno e forte ogni qualvolta, o colleghi, saremo concordemente riusciti a pronunciare una parola di alta giustizia sociale.

BARDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDINI. Signor Presidente, signori senatori, la commemorazione che io faccio del nostro compagno Aladino Bibolotti a nome della parte politica nella quale egli militò fin da giovanissimo, va al di là delle tradizionali consuetudini di questa Assemblea, la quale fu spesso onorata, specialmente nei primi anni di vita risorgimentale del nostro Paese da uomini altamente meritevoli e da grandi ed insigni patrioti, di combattenti per la libertà e per l'indipendenza nazionale.

Da quell'epoca, mai prima d'ora aveva visto nei suoi banchi dei rappresentanti del popolo e, tra questi, dei rappresentanti delle classi lavoratrici, legati strettamente agli interessi ed agli ideali nazionali e popolari.

Il senatore Bibolotti apparteneva alla grande famiglia del lavoro; per tutta la sua esistenza fu strettamente legato alla causa dei lavoratori, dai cavatori apuani agli operai torinesi, alle lotte contro il fascismo; in Italia, in Francia e altrove lottò per la libertà, per il progresso e per la emancipazione degli operai e degli sfruttati.

Perseguitato, sempre affrontò con dignità e fermezza i rigori della reazione; internato in campo di concentramento nella prima guerra mondiale, nel primo dopoguerra riprese il suo posto di lotta alla testa dei lavoratori di Massa Carrara e poi a Torino. Subì violenze e aggressioni dai fascisti a Massa, a Torino e a Milano. Nel 1926 in conseguenza delle leggi eccezionali fu arrestato e processato con il Comitato centrale del Partito comunista e condannato a 17 anni di carcere scontandone otto.

In Francia, espatriato dall'Italia per disposizione del nostro Partito, organizza la lotta contro il fascismo, consiglia e prepara uomini e materiali per tale lotta.

La seconda guerra mondiale lo trova al suo posto di combattimento e il furore della reazione non lo risparmia: viene infatti arrestato e internato al campo di « Vernet » in Francia.

Uscito e arrestato una seconda volta dal governo di Vichy viene consegnato alle autorità fasciste del nostro Paese e inviato a Ventotene. Dopo il 25 luglio del 1943 viene liberato, riprende la sua attività politica e viene nuovamente arrestato e rinchiuso nelle carceri di Santa Maria Capua Vetere da cui uscì nel mese di settembre dello stesso anno.

La guerra di liberazione lo vide militare nelle file dei partigiani del Biellese e dell'Umbria.

Eletto deputato a Massa Carrara all'Assemblea costituente, egli è entrato in quest'Aula con l'avvento della Repubblica a maggiormente confermare con la sua presenza l'impegno imprescindibile della Repubblica, sancito nella sua legge fondamentale, di edificare sul lavoro il nuovo edificio democratico nazionale.

Ma Aladino Bibolotti, che avrebbe potuto sedere in Parlamento chiamato dalla fiducia di tante migliaia di elettori, venne al Senato per una disposizione transitoria della Costituzione la quale ha stabilito l'entrata di diritto nella nostra Assemblea di un certo numero di senatori per meriti vari.

Questo avvenimento si riallaccia alle migliori tradizioni dell'Assemblea, a quelle tradizioni antiche che segnarono degni del Parlamento quanti in ogni circostanza avevano lottato e sofferto per la causa della libertà e della indipendenza nazionale.

Non è senza significato, sul quale vorremmo attirare l'attenzione in questo momento così grave di tutti coloro che hanno a cuore l'avvenire del nostro Paese, non è, dico, senza significato che molti senatori nominati per gli stessi motivi di Aladino Bibolotti provengano dalle file dei lavoratori.

Noi vediamo in questo fatto un segno del mutamento profondo effettuatosi nella nostra società e nella nostra vita pubblica nel corso di questi anni del secolo xx e dei grandi avvenimenti che si sono effettuati.

Aladino Bibolotti aveva una fede profonda nel popolo, nella forza creatrice della classe operaia e nella giustezza delle sue aspirazioni, che sapeva così bene interpretare e tradurre in una giusta posizione conseguentemente democratica.

La sua certezza derivava, oltre che dalle sue capacità politiche, organizzative e culturali, dalla sua calma, dalla sua decisione, dalla sua fede ardente e dalla passione che facevano di

lui il compagno, il padre di famiglia, il cittadino amato e il dirigente autorevole.

Aladino Bibolotti, cresciuto e formatosi alla scuola del movimento operaio, alla scuola delle esperienze delle lotte del nostro Paese, alla scuola del partito di Gramsci e di Togliatti, acquisì una coerenza ed un orientamento sicuri e con questi elementi comprese un'altra verità: che il sapere del vero democratico rivoluzionario grande o modesto che sia, è uno strumento per l'azione pratica da porsi al servizio della collettività.

Questa verità seppe così bene assimilare e praticare da insegnarla a tutti coloro che ebbero la fortuna di vivergli vicino, con la modestia e la fermezza che questi riconobbero ed apprezzarono in lui.

I dirigenti sindacali lo ricordano e, con essi, i lavoratori assistiti a mezzo dell'I.N.C.A., che egli dirigeva così bene, non lo dimenticheranno.

Lo ricordano i lavoratori apuani; i giovani gli furono affettuosi e riconoscenti per l'aiuto e i consigli che egli prodigò.

Fu un padre esemplare, un lavoratore compiuto, un esempio di quella sua dottrina ed azione, che deve restare un modello e un esempio per i lavoratori i quali hanno coscienza della redenzione del lavoro.

Perciò fu amato fraternamente dai lavoratori che lo conobbero e lo ebbero compagno e dirigente, ed è stato da questi compianto come da noi, quando una morte quasi improvvisa sopraggiunse, in conseguenza di una grave e crudele malattia che lo rodeva da alcune settimane.

Forse non conobbe la gravità del suo male, nè la conoscemmo noi prima della sentenza pronunciata dai medici, cosicchè egli è scomparso quasi all'improvviso; per questo il rammarico per la sua dipartita aumenta il nostro dolore, particolarmente in questi tempi così critici quando uomini come Aladino Bibolotti possono essere tanto utili al Paese per la loro dedizione e per le loro esperienze, per l'attaccamento alla causa della pace e dell'indipendenza nazionale.

Così lo ricordano i compagni, gli amici vicini e quelli lontani, sparsi ovunque; così lo ricorda il popolo apuano che lo ebbe, in Parlamento e fuori, suo appassionato difensore.

Noi ne custodiremo il ricordo, e con noi amici e compagni di fede e di lotta, lo ricorderanno i

lavoratori italiani, i patrioti e i combattenti della libertà.

E noi domandiamo che il Senato della Repubblica l'onori inviando alla sua consorte, due volte contemporaneamente in lutto per avere perduto poche settimane prima del marito, il suo secondogenito, il saluto riverente e commosso.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, nel portare l'adesione commossa del nostro Gruppo io penso che la nostra tragedia, la tragedia di tutti noi, sia questa, che solo il dolore, che è un nostro comune retaggio, può, per un istante, compiere il miracolo di far cessare l'irritazione della rissa politica. Sono istanti preziosi e dobbiamo viverli intensamente guardandoci negli occhi. Innanzi alla salma di un uomo che fu un ribelle, un rivoluzionario, un combattente, dobbiamo, ricordandolo, riconoscere che in lui non ci fu nulla dell'atteggiamento corrusco, fiero e duro del rivoluzionario romanizzato. Ma lo vogliamo ricordare pure nella fierezza della sua fede, così come egli era, sorridente, sereno, forte della sua fede, confortato sempre dal sentimento del dovere compiuto nel suo duro lavoro. Noi tutti ricorderemo sempre il suo umano sorriso, la sua umana comprensione, il suo metodo di vita e di lavoro e sarà questo ricordo come una specie di imperativo che risuonerà nelle nostre coscienze, imperativo che varrà a farci camminare sempre nella via regale di una fraternità che riconosce anche nell'avversario il fratello e piange il fratello quando la sorte tragica lo toglie al nostro fianco, facendoci, trepidanti, meditare sul mistero del dolore e della morte.

Noi possiamo ben scolpire sulla pietra tombale che ne custodirà la spoglia, che lo ricorderà e ai compagni e agli amici, i versi di un dolorante poeta italiano: « Benedetto sia tu, santo dolore, di martiri e di eroi germe fecondo ».

PARRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRI. La morte di Aladino Bibolotti ha sollevato in tutti noi un dolore profondo. Essa è stata accompagnata da circostanze così particolarmente tristi, patetiche, che hanno sollevato negli animi nostri echi che solo la parola del Presidente ha saputo interpretare con tale efficacia di comprensione, di penetrazione, e con

tale umanità di dolore che io gli esprimo la riconoscenza mia, e credo anche dei colleghi. La nobiltà d'animo di Bibolotti era così trasparente che non poteva non conquistargli la simpatia, anzi la stima, l'affettuosa stima di tutti i colleghi. Chè egli serviva la causa, la vostra causa e la causa degli interessi delle classi popolari, con una sincerità d'animo, con una pienezza di dedizione che non potevano trovare avversari. Io poi particolarmente apprezzavo la sua opera di presidente dell'Istituto confederale di assistenza e conoscevo quanto intensamente egli sentiva le miserie, i bisogni della gente che doveva assistere, con quanta efficacia pratica sapeva provvedere ai problemi dell'assistenza. Esprimo alla famiglia, agli amici e alla sua città la profonda tristezza e il compianto profondo mio e del Gruppo repubblicano.

PALUMBO GIUSEPPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO GIUSEPPINA. Onorevoli colleghi, io, che ho avuto la ventura di lavorare lungamente con lui nel campo dell'assistenza sociale e di far parte del Consiglio direttivo della Confederazione dell'assistenza che egli dirigeva fino dalla sua prima costituzione, voglio ricordare a questa Assemblea Aladino Bibolotti, il nostro compagno caro immaturamente scomparso, nella sua figura di sociologo, pensando al largo, concreto contributo che egli apportò all'assistenza sociale, mediante una specifica preparazione che in lui era venuta formandosi più che per studio per una particolare, delicata attitudine del suo spirito, sensibilissimo oltre che ad ogni manifestazione d'arte e di bellezza naturale, a tutte le sofferenze umane, lungamente e personalmente sperimentate nei duri anni di lotta antifascista, di carcere, di esilio e di confino.

Cominciò a dedicarsi all'assistenza dei fuorusciti perseguitati politici antifascisti in Francia, dove dovette rifugiarsi dopo aver scontato dieci dei diciotto anni di carcere inflittigli dal Tribunale speciale, e questa opera di solidarietà egli esplicò con tutto il calore, l'amore e la comprensione di chi, come i compagni bisognosi d'aiuto, aveva dal fascismo subito danni materiali e affronti morali fino alla perdita della libertà prima e della possibilità di rimanere nella sua Patria dopo.

La liberazione, alla quale Bibolotti aveva partecipato attivamente, in Francia prima, in Piemonte e in Umbria poi, lo trova, per la sua salda fede, per la sua indomabile lotta e la lunga esperienza, tra i dirigenti nazionali dell'organizzazione sindacale, Commissario delle disciolte organizzazioni corporative fasciste e infine Presidente dell'Istituto nazionale confederale d'assistenza.

Alla Costituente egli contribuì validamente alla formulazione dei postulati dell'assistenza sociale, diritto del lavoratore e del cittadino in stato di bisogno. Partecipò attivamente ai lavori della Commissione ministeriale per la riforma della Previdenza sociale, la cui attuazione deve dare maggiore benessere e sicurezza alla classe lavoratrice, riforma di cui fu ardente e convinto assertore e divulgatore, instancabile nel reclamarne la sollecita attuazione, da parte del Governo, nella 10^a Commissione del Senato di cui faceva parte e in molti suoi interventi in Assemblea. Le categorie di lavoratori meno fortunati, più colpiti dall'ingiustizia sociale: i vecchi pensionati, i disoccupati, gli emigranti, i bimbi bisognosi e derelitti, ebbero in lui un convinto e appassionato difensore nella lotta per il riconoscimento dei loro diritti umani e sociali.

Nell'Istituto di patronato da lui diretto, l'I.N.C.A., a cui ha prodigato fino all'ultimo tutte le sue energie e i tesori del suo spirito sereno che le traversie della sua tribolatissima vita non riuscirono mai ad offuscare, egli seppe apportare in tutte le istanze, dal centro alla periferia, il caldo, umano soffio dell'assistenza sociale intesa in senso democratico: non più pietismo e paternalismo, ma slancio e dedizione di chi può dare moralmente e materialmente, a chi ha bisogno e diritto di essere aiutato; partecipazione di chi il bisogno ha provato e sofferto, all'opera di assistenza, perchè sia rapida, sentita, efficace, priva o sfrondata al massimo di ogni fredda bardatura burocratica. I lavoratori, i poveri, i derelitti, hanno perso con Bibolotti un loro valido, fraterno difensore. Noi tutti abbiamo perso un collega eccellente, buono.

I Partiti della classe lavoratrice sono stati privati di un compagno fedele e coraggioso... ed io ho perso oltre lo stimatissimo compagno, un caro amico, un maestro nel mio lavoro sociale, i cui insegnamenti non potrò mai dimenticare nella lotta che dovremo ancora affron-

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

tare per la realizzazione di quegli ideali sociali e politici ai quali egli dedicò tutta la sua vita esemplare.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Una sola parola, di rimpianto e di omaggio mio e del mio Partito.

L'uomo che abbiamo perduto io lo conobbi negli anni lontani, quando militava ancora nelle file del Partito socialista. Era un'anima pensosa. Egli non fu mai l'esaltato del momento; i fenomeni della vita sociale, per quanto vorticosi e rumorosi si svolgessero, non arrivavano a turbare l'equilibrio sereno del suo spirito. Perciò egli era forse uno degli uomini d'Italia più indicati per la continuazione e la vita del movimento operaio.

Voi sapete, l'idea socialista, balzata attraverso le utopie della prima internazionale, molte volte entusiasmava gli animi i quali poi, se non erano all'altezza del loro compito, si svuotavano e deviavano. Bibolotti no. Egli comprese che il movimento delle classi lavoratrici era un movimento evolutivo che doveva fortificarsi man mano che maturavano gli eventi politici e sociali in un dato Paese. E fu il vero sindacalista, fu il vero direttore del movimento operaio. Egli aveva questa fede pacata nel fatale divenire delle classi lavoratrici. Non disperò mai anche nelle ore più torbide della sua vita di combattente. Egli sapeva che il proletariato era destinato a vincere le sue battaglie, sapeva che il proletariato doveva ascendere per i suoi calvari talvolta con le mani lacere ed il viso insanguinato, sapeva che prima di arrivare alla mèta della sua redenzione avrebbe dovuto sopportare tante e tante difficoltà. Ebbene, questo, anziché scoraggiarlo, lo rendeva più tranquillo, più sereno, più tenace, e noi lo vediamo attraverso tutte le battaglie del proletariato sempre in prima fila, senza mai deflettere, senza mai un moto di debolezza. Ed è questa la virtù somma degli uomini che stanno accanto alle folle, che vivono accanto al grande cuore del popolo. Perché se questi uomini sanno realmente interpretare l'animo del popolo con rettitudine, compiono tanto apostolato. Ed un apostolato è la vita di Bibolotti. A lui vada quindi il nostro riverente omaggio; vada alla sua memoria tutto l'affetto della moltitudine lavoratrice.

Ieri noi l'abbiamo accompagnato all'ultima dimora tra i fiori e tra un'onda di popolo rive-

rente e commosso: nella mia mente in quei momenti vi era qualche cosa di profondamente triste. Pensavo: ecco l'uomo ieri maledetto, ieri imprecato, ieri condannato, ecco l'uomo che i giudici d'Italia vollero condannare alle carceri, sottrarre alla società, eccolo che oggi, nell'ora suprema, assurge quasi alla gloria del trionfo. Così è, onorevoli colleghi. Soltanto quelli che durante la loro vita hanno potuto camminare per la stessa strada, senza mai tradire, solo quelli che hanno tenuto fede ai loro ideali, solo quelli che per questi ideali hanno saputo soffrire, hanno almeno il conforto di poter pensare che dopo morti non saranno maledetti nel ricordo. Bibolotti sarà benedetto nel ricordo per tutti i sofferenti, per tutte le creature alle quali la vita è un tormento, quelle che aspirano ad un domani di umanità e di giustizia. Al combattente, al comunista, all'apostolo alto e sereno, all'uomo che rappresentò in sé e in sé sintetizzò le aspirazioni della massa operaia, vada dunque anche il saluto del mio Partito, saluto che con tutto il cuore adesso gli rivolgiamo.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Onorevoli senatori, è con animo profondamente commosso che, a nome mio personale e del Partito al quale mi onoro di appartenere, mi associo alle parole nobilissime che il nostro Presidente ha pronunciato per ricordare in quest'Aula lo scomparso amico e collega Aladino Bibolotti.

La negra falciatrice bussa troppo spesso alle porte di questa Aula, e miete purtroppo i migliori... Aladino Bibolotti aveva appena 60 anni, di cui 40 spesi per la difesa delle classi più umili, più sofferenti, con fede ed entusiasmo inesausti, e dei 40, dieci passati nelle carceri, nell'esilio, al confino, dove peraltro la sua fede si affinava e dove l'amore per la classe lavoratrice diventava sempre più profonda, perchè le comuni sofferenze facevano ravvivare la comune fede. Aladino Bibolotti fu giornalista e scrittore, ed io ho un ricordo personale di lui, molto recente, quando, come presidente della Commissione per l'inchiesta parlamentare sul regime carcerario, gli chiesi di volermi dare notizia delle sue esperienze personali per mettere in luce i difetti e per suggerire gli eventuali rimedi, ed egli mi indirizzò una lettera aperta sul

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

giornale da lui diretto « L'Assistenza sociale », della quale ho tenuto il debito conto e che ho ricordato a titolo di lode nella mia relazione.

Lo ha detto testè il Presidente, egli fu circondato da un alone di simpatia per la sua immensa cortesia, per la squisita bontà. L'abbiamo conosciuto Questore dell'Assemblea costituente, lo abbiamo rivisto con grande gioia Segretario dell'Ufficio di Presidenza. Questa sua nota affettiva di bontà e di cortesia, questa corrente di simpatia che da lui si sprigionava, renderà indelebile nel nostro animo il suo caro ricordo.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Anche i senatori indipendenti si associano al rimpianto per la scomparsa del caro collega Aladino Bibolotti; rimpianto che lo accompagna oltre la vita e ne fa cara e perenne la memoria. Ricordiamo di lui le persecuzioni sopportate eroicamente e delle quali, senza vantarsene, fece la sua carta di identità, e la lunga, generosa opera dedicata alla causa dei poveri.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Vorrei aggiungere anch'io la mia modesta parola, la mia espressione personale al coro di rimpianto alla memoria dell'illustre scomparso. Aladino Bibolotti non ha lasciato solo un vuoto nel Senato, egli non è più per i poveri, non vive più tra i poveri. Io l'ho conosciuto in veste di difensore dei poveri e degli umili alla 10^a Commissione, nei suoi interventi in quest'Aula, nei nostri rapidi scambi di idee. Il solco politico che ci divideva veniva di colpo colmato quando si parlava di emigranti, di disoccupati, di tubercolotici, quando si agitavano problemi di assistenza e previdenza. Gli altri colleghi ne hanno tratteggiato la vita, ne hanno qui celebrato le virtù e ne hanno illustrato la figura come organizzatore e come uomo politico. Io non l'ho conosciuto così; io mi pongo tra i poveri che egli amava, tra le classi umili che egli cercava di elevare e con questi invoco pace al suo spirito, luce alla sua anima, con questi serbo di lui ammirato ricordo.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, consentitemi che a nome della 10^a Commissione permanente del Senato, della quale Aladino Bibolotti

faceva parte, io aggiunga la espressione del nostro cordoglio per la scomparsa dell'amico e collega. Noi lo ricorderemo nella intimità della nostra Aula quando, nella prossima riunione, riprenderemo i lavori; noteremo il suo banco vuoto, dal quale eravamo abituati a vederlo sorgere per difendere tutte le cause buone e giuste, soprattutto le cause dei diseredati, degli umili, dei poveri, dei colpiti da tutte le ingiustizie sociali. Noi lo ricordiamo, noi della 10^a Commissione, quando si ergeva a difendere gli emigrati, coloro che hanno dovuto abbandonare la Patria per andare in cerca di lavoro e di pane; in difesa di quelle mondine per le quali propose una visita nei luoghi della loro fatica da parte della nostra Commissione. E fu l'anima di quella Commissione, e ci guidò e ci illuminò; avremmo dovuto compiere altri lavori con lui, dietro le sue indicazioni che restano però ugualmente nel nostro spirito e nel nostro animo, che noi ricorderemo per l'azione che dobbiamo ancora svolgere. Onorevoli colleghi, Aladino Bibolotti ha dato tutto se stesso alla causa del popolo, ha sofferto, combattuto, lottato; e non ha mai chiesto nulla; ecco perchè noi lo ricordiamo e lo ricordano tutti coloro che nella vita hanno dolorato; coloro la cui vita però era illuminata da una speranza: la redenzione attraverso la libertà e la giustizia.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nel coro di rimpianto, di dolore, di ricordi che la scomparsa del nostro compianto collega ha suscitato nel Senato, riecheggia ancora, nel mio animo, la sua alta parola, onorevole Presidente, quando ha saputo veramente essere l'espressione della nostra anima comune, quando ha saputo esprimere il nostro sentimento unanime, rievocando con efficacia, che direi quasi plastica, la figura fisica e la figura morale di Aladino Bibolotti, la sua vita, le sue lotte, le sue passioni, le sue battaglie, i suoi slanci generosi, i suoi sacrifici, l'opera costruttiva e concreta che egli ha saputo compiere.

Onorevoli senatori, tra quelli che non appartengono alla sua parte politica, io credo di poter rivendicare un primato di ami-

cizia verso Aladino Bibolotti: per anni abbiamo lavorato insieme, per anni, ciascuno fermo nei suoi principi, fedele alle proprie concezioni, abbiamo saputo trovare, al di sopra delle divisioni ideologiche e dei dissensi politici, il terreno della fiducia, dell'affetto, della fraterna amicizia. La caratteristica più bella, più alta, onorevoli senatori, della nostra vita parlamentare è quella di saper congiungere il dissenso alla stima, la lotta all'amicizia fraterna, ed è questa caratteristica che nobilita ed esalta la nostra fatica in una forma superiore di vita.

Permettetemi, a nome del Ministero del lavoro, di ricordare l'opera di collaborazione del senatore Bibolotti per lo studio della riforma della Previdenza sociale e di tutte le leggi che, in materia di lavoro, il nostro Ministero ha impostato e portato all'esame del Parlamento. Permettetemi anche di ricordare gli anni delle lotte comuni nel campo sindacale, e di sottolineare, per la personale esperienza che ne ho avuta, questa caratteristica del nostro caro collega scomparso: egli fu per lunghi anni estraniato dalla vita, confinato nel carcere. Ebbene, Aladino Bibolotti seppe, nonostante questa lunga assenza, rendersi immediatamente conto delle esigenze della realtà, delle esigenze della vita. Seppe servire il suo ideale di completa catarsi sociale, non rifuggendo, anzi ricercando quelle concrete realizzazioni, quelle riforme anche modeste che potessero portare sollievo e contribuire all'elevazione della classe lavoratrice del nostro Paese.

Associandomi quindi a nome del Governo al cordoglio del Senato, vorrei rivolgervi un invito: in quest'ora di comune dolore sia più vivo, sia più sensibile, sia più libero dalle divisioni di parte, il comune palpito di amore per il popolo lavoratore, che fu la passione di Aladino Bibolotti.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli provinciali » (1487) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la elezione dei Consigli provinciali ».

Essendo stato respinto, nella precedente seduta, l'ordine del giorno dei senatori Pastore, Gavina e Grisolia contrario al passaggio alla discussione degli articoli, iniziamo l'esame degli articoli stessi, che rileggo nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale e una Giunta provinciale.

Il Consiglio provinciale elegge per ogni sessione il suo presidente.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati ».

OTTANI.

« Al primo comma sostituire il seguente: " Ogni Provincia ha un Consiglio provinciale ed una Deputazione provinciale " ».

FAZIO.

« Nel primo comma sostituire alle parole: " Giunta provinciale " le altre " Deputazione provinciale " ».

LOCATELLI, ADINOLFI, GRAMEGNA, GAVINA, GRISOLIA.

« Al secondo comma sostituire il seguente: " Il Consiglio provinciale elegge tra i propri membri un presidente ed un segretario, i quali durano in carica per tutta la durata del Consiglio provinciale " ».

MERLIN Umberto.

« Aggiungere il seguente terzo comma: " Il presidente del consiglio provinciale rimane in carica fino alla convocazione della successiva sessione " ».

LOCATELLI, ADINOLFI, GRAMEGNA, GAVINA, GRISOLIA.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottani per svolgere la sua proposta di modificazione.

OTTANI. Onorevole Presidente, onorevoli

colleghi, onorevole signor Ministro, nel corso della discussione generale su questo disegno di legge ho udito da un senatore della opposizione questa severa e ingiusta osservazione, cioè che gli emendamenti proposti dalla Commissione parlamentare hanno l'unico scopo di ritardare la approvazione della nuova legge, perchè il partito di maggioranza vuole ancora restare su quelle posizioni di privilegio che ebbe dalle elezioni del 18 aprile, e che dalle nuove elezioni verrebbero o rovesciate o grandemente ridotte. Io penso che il collega che ha pronunciato questo giudizio debba ormai essersi ricreduto, non soltanto per le dichiarazioni esplicite e decisive fatte in questa Aula dal Ministro dell'interno nell'ultima seduta, ma anche proprio per questi emendamenti che sono stati proposti da uno del partito di maggioranza, e che dimostrano che il partito di maggioranza non ha la malvagia intenzione che gli veniva attribuita. Il primo emendamento è relativo alla ricostituzione della presidenza del Consiglio provinciale. Ora io, e con me molti altri colleghi, pensano che non sia opportuno nè utile, e tanto meno necessario, tenere distinta la presidenza del corpo deliberante da quella dell'organo esecutivo, perchè nel Consiglio provinciale, che ha una funzione eminentemente amministrativa, da questa duplice presidenza nascerebbe una diarchia che potrebbe anche produrre dei dissensi e dei conflitti dannosi al funzionamento del Consiglio stesso. Noi invece vogliamo che il Consiglio provinciale abbia un funzionamento il più possibile svelto, semplice e snello. Vediamo cosa succede nei Consigli comunali. I Consigli comunali hanno un numero di consiglieri anche molto superiore a quello che avranno i futuri Consigli provinciali; nei grandi Comuni, poi, il comune-capoluogo ha assorbito attorno a sé altri centri che possono anche avere interessi diversi da quelli del capoluogo; eppure nei Comuni il Sindaco compie egregiamente la duplice funzione di stare a capo dell'organo esecutivo, ossia della Giunta comunale, e quella di presiedere il corpo deliberante ossia il Consiglio comunale. E perchè non dovrebbe applicarsi questo sistema anche alle Province? Non crediamo che ci sia una ragione per creare una nuova carica, tanto più che il numero dei consiglieri provinciali sarà inferiore a quello dei

consiglieri comunali. Infatti prendiamo ad esempio i Consigli delle province che hanno tra i 300 e i 700 mila abitanti. Qui il Consiglio provinciale dovrebbe avere 30 membri. Ora se da questi 30 membri cominciamo a sottrarre il presidente, 6 assessori effettivi, due supplenti, vediamo che il numero dei consiglieri si riduce a ben poco. Volendo creare la carica del presidente, e creando magari un vice presidente, rimarrebbe un corpo così ridotto di numero che non vale la pena che abbia un suo presidente speciale. Noi siamo convinti che ciò costituirebbe un intralcio nei lavori del Consiglio ed è per questo che insistiamo perchè il Senato torni al testo della Camera, non accettando il parere della Commissione.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Noi riaffermiamo naturalmente quanto abbiamo esposto in sede di discussione generale. In seno alla 1^a Commissione alcuni commissari di altra parte hanno votato il nostro ordine del giorno che riteneva il presidente assolutamente necessario. A questo ordine del giorno noi ci riferiamo e siamo sicuri, o almeno speriamo, che i nostri avversari, che hanno votato con noi in Commissione, anche nell'Aula faranno sentire la loro voce.

In tutte le nazioni di Europa il presidente dirige i grandi consessi provinciali ed anche comunali nelle grandi città. Per ragioni evidenti di giustizia noi voteremo a favore del criterio che a presiedere il Consiglio provinciale ci sia un presidente eletto, che non sia quello della Giunta responsabile.

LAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVIA. Ho già avuto occasione di esporre il mio pensiero nella discussione generale su questo disegno di legge; non intendo ripetere gli argomenti già esposti. Confermo quanto ho detto nel mio discorso ed intendo soltanto riaffermare il mio concetto circa la costituzione dell'amministrazione provinciale e, cioè, il mantenimento con le loro rispettive denominazioni di Consiglio provinciale, organo deliberante e Deputazione provinciale, organo esecutivo. È evidentemente falso il giudizio che — stante una netta e precisa separazione, con attribuzioni diverse delle due presidenze — si dovrebbe

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

be fatalmente determinare un perenne conflitto fra le medesime. Viceversa è innegabilmente vero che, appunto per la divisione del lavoro nella sfera delle proprie competenze, si determinerebbe uno stato di normale tranquillità, senza perdita di tempo. Io, pertanto, sono favorevole alla soluzione suggerita anche dal senatore Fazio e sostengo tuttora che le elezioni del presidente del Consiglio provinciale non si debbano fare all'inizio di ogni sessione, ma per l'intero quadriennio.

PRESIDENTE. Onorevole Lavia, deve proporre qualche emendamento?

LAVIA. No, onorevole Presidente, vorrei soltanto dichiarare di votare contro l'emendamento Ottani, con cui si chiede il ritorno alla legge approvata dall'altro ramo del Parlamento.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Dichiaro che la Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scelba, Ministro dell'interno per esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, nel mio precedente intervento, ebbi a spiegare le ragioni per le quali il Governo pregiudizialmente, avrebbe chiesto che si respingessero tutti gli emendamenti proposti al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Per conseguenza è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Ottani tendente al ritorno al testo approvato, per l'appunto, dalla Camera dei deputati.

Pregherei quindi il Senato di voler approvare l'emendamento proposto dal senatore Ottani.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Sono anch'io presentatore di un emendamento, ma la questione che viene prospettata in questo momento parmi che sia un po' di ordine generale e pertanto penso che sarà bene chiarire una volta per tutte le idee e le questioni su cui siamo chiamati a decidere. L'altro giorno il Ministro dell'interno ha concluso il suo efficacissimo discorso, rivolgendolo al Senato — per usare le sue parole — « una supplichevole e cordiale preghiera » di approvare il disegno di legge così come era stato

approvato dalla Camera dei deputati. Rubando le sue parole, mi permetterei di rivolgere a lui una supplichevole e cordiale preghiera su questo punto preciso: vorrei domandare al Ministro dell'interno se egli sia sicuro che le elezioni si potranno indire nella prossima primavera, così come egli ha dichiarato nel suo discorso. Se così è, per conto mio non avrei nulla da obiettare al desiderio del Ministro.

ZANARDI. Allora non si discute più.

NOBILI. La discussione sarà inutile, se si approva l'emendamento Ottani. (*Commenti*).

BERTONE. Personalmente, sono dell'opinione che il progetto di legge potrebbe con i soli emendamenti proposti dalla stessa Commissione e con qualcun'altro, di non grande importanza, essere in breve tempo trasmesso alla Camera dei deputati, la quale potrebbe in pochi giorni approvarlo e dare luogo così ad una legge migliore dell'attuale, come lo stesso Ministro ha riconosciuto dicendo che questa legge avrebbe potuto essere migliore se ci fosse stato più tempo per una più accurata meditazione.

Ma oltre agli articoli di legge, vi sono due ordini del giorno che sono stati proposti dalla Camera dei deputati e che il Ministro dichiarò di accettare integralmente, come almeno risulta dal resoconto del dibattito. Uno di questi ordini del giorno riguarda le circoscrizioni; e detta le norme secondo cui dovranno essere formate le circoscrizioni elettorali. L'altro ordine del giorno è per la nomina di una Commissione di 15 deputati e 15 senatori, la quale avrà il compito di esaminare la formazione delle circoscrizioni e di emettere il suo parere non vincolativo per il Governo, ma sempre un parere che dovrà essere dato dopo aver preso cognizione e aver approfondito l'esame della questione in concreto.

Ora mi domando, domando a me stesso e domando particolarmente al Ministro dell'interno che ha gli elementi per darmi la risposta: non è possibile che questa Commissione di 15 deputati e 15 senatori che deve essere ancora nominata, e che quando sia nominata verisimilmente sarà interessata in un modo o nell'altro, più o meno, da tutte le rappresentanze delle circoscrizioni provinciali per adottare questo o quell'emendamento, debba prolungare i propri lavori sino al punto che non saranno più possi-

bili le elezioni nella primavera? Ed allora, se questa ipotesi si dovesse verificare, dico che sarebbe meglio pensare, di fronte alla possibilità che le elezioni debbano rimandarsi, se non sia opportuno fare una legge che Ministro e Commissione hanno riconosciuto poter essere migliore dell'attuale. Se viceversa ritiene che le elezioni possano essere fatte in questa primavera, poichè gli elementi che il Governo ha in sue mani suggeriscono di far pesare questa considerazione sopra ogni altra, non avrei altro da replicare. È quindi una domanda rispettosa che rivolgo al Ministro dell'interno e alla quale attendo una risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno, onorevole Scelba.

SCELBA, Ministro dell'interno. Onorevoli senatori, nel precedente intervento ebbi a spiegare le ragioni per le quali il Governo chiedeva al Senato di voler approvare il testo del disegno di legge così come approvato dalla Camera. Ho riconosciuto che nel disegno di legge in questione vi sono delle imperfezioni formali, ho riconosciuto che alcune disposizioni potrebbero essere emendate, e che quindi si potrebbe avere una legge, nella sua formulazione stilistica, migliore di quella che abbiamo discussa. Tuttavia non mi pare che la sostanza degli emendamenti presentati giustifichi il rinvio alla Camera con le conseguenze di carattere politico che un siffatto rinvio comporterebbe. Conseguenze politiche sicure, certe: un rinvio di questa legge alla Camera dei deputati renderebbe matematicamente impossibile l'esperimento elettorale durante la primavera. Se invece approviamo la legge, così come è stata mandata dalla Camera, noi saremo in condizione di poter fare le elezioni in primavera, salvo che la Commissione parlamentare non dovesse rendere estremamente difficoltosa l'approvazione delle circoscrizioni elettorali. Ma io penso che questa difficoltà non dovrebbe esserci. La Camera dei deputati ha votato un ordine del giorno, presentato dalla opposizione, ed accettato dal Governo, con il quale vengono fissati i criteri per la formazione delle circoscrizioni elettorali; e poichè il Governo si atterrà scrupolosamente alle indicazioni formulate nell'ordine del giorno della Camera, penso non dovrebbero sorgere serie difficoltà. Il problema

quindi è squisitamente politico. Il Governo contro l'accusa rivoltagli dall'opposizione di sfuggire la consultazione elettorale, ha dichiarato che la desidera ardentemente per le ragioni che ho già esposto; ma il Governo però non è in grado di provvedere alle elezioni se il Parlamento non gli fornisce gli strumenti giuridici necessari.

Se il Senato riterrà nella sua sovranità di accogliere gli emendamenti proposti, io non obietterò nulla, desidero solo che esso abbia precisa e chiara cognizione delle conseguenze. Non si venga domani a dirci che il Governo ha paura delle elezioni o che il Governo ha cercato di ottenere l'approvazione di qualche emendamento per non fare le elezioni. (*Interruzione del senatore Pastore*).

Onorevole Pastore, le responsabilità dei due anni passati appartengono alla valutazione storica e l'abbiamo già fatta. Oggi si tratta di assumere le responsabilità per un ulteriore rinvio. Anche ammesso che ci sia la responsabilità del Governo per i due anni passati, se a questo periodo si dovesse aggiungere un anno ancora, ciò ricadrebbe sugli autori degli emendamenti. Io non desidero fare alcuna pressione al Senato; gli ho rivolto un invito che era una preghiera. Accertato che il Governo ha fatto tutto il possibile per fare le elezioni nella prossima primavera, esso non avrà altro da fare che inchinarsi alla volontà del Parlamento.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'emendamento Ottani, tendente a ripristinare il testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati.

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Noi voteremo a favore dell'emendamento Ottani per motivi che non ripeto perchè sono già stati qui detti molto chiaramente ed esplicitamente, ed anche per rispondere a quello che è stato il voto di un oratore dell'opposizione, il quale ha detto che questo progetto di legge, presentato dopo quello della legge regolante le elezioni comunali, era stato presentato con un certo ritardo perchè il Governo voleva sfuggire alle elezioni. Noi non vogliamo sfuggire alle elezioni, le vogliamo anzi affrontare a viso aperto, vogliamo

affrontare il giudizio che il Paese darà. Per questo voteremo a favore dell'emendamento Ottoni e contro gli emendamenti che potrebbero far correre alle elezioni il pericolo di non farsi in tempo utile.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Devo constatare che ancora una volta, e non è la prima, il Governo e la maggioranza pongono il Senato in una situazione ricattatoria. Noi neghiamo inanzitutto che sia assolutamente necessario di fare le elezioni provinciali, perchè si potrebbero fare benissimo le elezioni comunali, e si sarebbero potute fare precedentemente con la vecchia legge, secondo gli impegni presi dall'onorevole Scelba. Ma questa è, in fondo, una questione secondaria. Il problema fondamentale è questo: si è trascinata la questione della legge elettorale per due anni e per due anni la maggioranza democristiana al Parlamento non è stata capace di darci una legge elettorale, e ciò non perchè le manchino le possibilità tecniche, ma perchè non ha voluto fare le elezioni. (*Interruzione del senatore Cingolani*)

Questo è il terzo progetto di legge elettorale ed il fatto che in due anni Governo e maggioranza abbiano mutato tre volte opinione sul medesimo sistema elettorale prova che non si tratta affatto di garantire la libera espressione della volontà popolare, bensì di procurarsi il mezzo migliore per fare le elezioni a proprio vantaggio. Del resto siamo giunti a questo progetto di legge dopo trattative compiute tra i vari partiti della maggioranza, fuori del Parlamento. Siamo giunti a questo progetto di legge dopo che i vari partiti della maggioranza si sono messi più o meno d'accordo per spartirsi la torta elettorale.

D'altra parte l'onorevole Scelba nel suo ultimo intervento ha chiaramente detto che si tratta di un sistema elettorale il quale deve servire a mettere insieme e a tenere uniti i cosiddetti partiti democratici cioè i partiti governativi. Allorquando io sostenni che la proporzionale lascia liberi i partiti di unirsi o di bloccarsi e che questo progetto di legge obbliga i partiti al blocco, allora dai banchi della maggioranza sono sorti

commenti e proteste. La mia tesi è stata poi affermata e sostenuta dall'onorevole Scelba: questa legge ha il solo scopo di garantire, nei limiti in cui è possibile, il potere alla coalizione governativa e in particolare alla maggioranza democristiana. Di modo che oggi, dopo due anni che si è trascinato questo problema, dopo due anni di trattative, di compromessi tra i partiti, si è giunti a questo punto: si sa che questa legge è imperfetta, che questa legge è malfatta, che la maggioranza democristiana non è stata capace dopo due anni di fare una legge che non presenti gravi difetti, gravi inconvenienti, non solo dal punto di vista del principio, ma anche nella formulazione e quindi domani nell'applicazione, e ciò nonostante la si vuol approvare senza un emendamento. È evidente che la maggioranza e il Governo democristiano, sicuri della loro maggioranza, fanno quel che essi credono nel loro interesse, non nell'interesse del Paese, perchè se la maggioranza democristiana e il Governo avessero il minimo riguardo alla volontà del Parlamento, non metterebbero anche questa volta, come altre volte, il Parlamento nella condizione di dover approvare una legge che riconoscono imperfetta.

Per tutte queste ragioni, noi dichiariamo che lasciamo al Governo e alla maggioranza l'intera responsabilità di questa situazione e della soluzione che s'intende dare a questo problema. Per conto nostro ci asteniamo da ogni discussione e da ogni qualsiasi votazione. (*Approvazioni dalla sinistra*).

ADINOLFI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Onorevole Presidente, colleghi senatori, a nome del Gruppo socialista io non ho che da aderire e quanto è stato detto dall'onorevole Pastore, nella sua sostanza. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti guidati da un unico concetto, di costruire cioè una legge, di offrire alla critica avversa, in tema amministrativo, la solidità di una critica per rivelare che la legge così come è stata concepita non è perfetta. Questo riconoscimento ci è venuto evidentemente oggi, in una maniera chiara, tassativa, precisa dall'onorevole Scelba. Voi vi apprestate a votare una legge non perfetta: la legge non perfetta non può essenzialmente

che dare dei risultati, non dirò catastrofici, perchè non voglio usare delle parole cattive, ma dei risultati che non potranno soddisfare nessuno. Però vi è un'ansia nel Paese, l'ansia di fare le elezioni. Quest'ansia è stata rappresentata, movimentata, inasprita perfino da questa parte del Parlamento che ha sempre chiesto al Governo che si facciano le elezioni.

Oggi non ci si venga a dire, come uno spauracchio, che se si votano i tre o quattro o cinque emendamenti che sono necessari per la costruzione della legge si debba rinviare di un anno le elezioni. Questa, me lo consenta l'onorevole Scelba, non è una verità, questo è uno spauracchio per i bambini e non per la gente che ragiona. Noi abbiamo visto emendamenti (qui non voglio naturalmente discutere perchè abbandoneremo la discussione degli emendamenti), emendamenti dove si parla (non da noi, ma da parte dell'onorevole Merlin) di un organismo senza una presidenza, senza un segretario. Ma la concepite voi l'adunanza di una commissione, eccetera, che non abbia un segretario? Voi cominciate da queste che sono delle parti marginali per arrivare alla costruzione vera che c'è nei nostri emendamenti. Voi affrontate questa responsabilità. Noi ve la lasciamo coscientemente. Quando si tratta di giuoco parlamentare, non ci facciamo sorprendere. Volete rivelare al Paese che siamo noi quelli che ostacolano le elezioni? Ebbene, noi abbandoniamo la lotta degli emendamenti piuttosto che avere questa taccia. Noi abbandoniamo la lotta, ma la responsabilità è vostra ed è la piattaforma politica sulla quale condurremo la nostra lotta, e trafiggeremo la responsabilità della maggioranza!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Poichè si è fatto appello alle mie dichiarazioni circa le imperfezioni della legge per sostenere gli emendamenti, occorre aggiunga che si tratta di imperfezioni formali. Circa gli emendamenti presentati dall'opposizione, con i quali si tende, nella massima parte, a snaturare il sistema della legge, qual'è stata approvata dalla Camera dei deputati, è superfluo aggiungere ch'io sono contrario. Anche a proposito della carica di

presidente del Consiglio provinciale ho spiegato nel mio precedente intervento che il Governo non trovava nessuna ragione legittima, salvo le tradizioni storiche, per mantenere un istituto che non corrisponde a nessuna utilità pratica.

(*I senatori del Gruppo comunista e del Gruppo socialista abbandonano l'Aula*).

FAZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZIO. Noi siamo in sede di discussione degli articoli. Se il Senato dice che la discussione degli articoli non si deve fare, ne prenderemo atto, ma io credo che questo non sia legale; io credo che la discussione degli articoli si debba fare e che sia diritto di tutti i senatori quello di parteciparvi.

PRESIDENTE. Onorevole Fazio, qui non si tratta di non discutere gli articoli; si tratta di votare un emendamento che tende a ripristinare il testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera. Non c'è nulla di illegale.

Pongo in votazione l'emendamento Ottani, accettato dal Governo, tendente a ripristinare il seguente testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Decadono, conseguentemente, tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 1.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Il Consiglio provinciale è composto:

di 45 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 36 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

di 30 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
di 24 membri nelle altre provincie.

I consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

La popolazione della provincia è determinata in base all'ultimo censimento generale.

A questo articolo i senatori Gramegna, Adinolfi, Pastore, Locatelli, Gavina e Grisolia hanno presentato il seguente emendamento: « Al primo comma sostituire il seguente:

” Il Consiglio provinciale è composto:

a) di 60 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) di 45 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

c) di 36 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

d) di 30 membri nelle altre provincie ” ».

I senatori Bertone, Beltrand, Toselli, Fazio e Momigliano hanno, invece, proposto di sostituire al primo comma, il seguente:

« Il Consiglio provinciale è composto:

di 48 membri nelle provincie con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

di 42 membri nelle provincie con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

di 36 membri nelle provincie con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

di 30 membri nelle provincie con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

di 24 membri nelle altre provincie ».

L'emendamento dei senatori Gramegna ed altri, stante l'assenza degli onorevoli presentatori, s'intende ritirato.

Chiedo ai presentatori della seconda proposta di modificazione se vi insistono.

FAZIO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo se accettano questo emendamento.

TUPINI. La Commissione è contraria.
SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dei senatori Bertone, Fazio ed altri, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300.000 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Al primo comma sostituire il seguente:

” La Deputazione provinciale è composta del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti;

del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300.000 a 1.400.000 abitanti;

del presidente, dieci assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 ” ».

GRAMEGNA, ADINOLFI, PASTORE, LOCATELLI, GAVINA, GRISOLIA.

« Al primo comma aumentare di due il numero degli assessori assegnati a ciascuna provincia ».

COSATTINI, CARMAGNOLA, PIERACCINI, ZANARDI, TONELLO.

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

« Aggiungere il seguente terzo comma :

” In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dall'assessore che ha riportato maggior numero di voti o, a parità di voti, dall'assessore più anziano di età ” ».

COSATTINI, CARMAGNOLA, PIERACCINI,
ZANARDI, TONELLO.

Stante l'assenza degli onorevoli presentatori, queste proposte di modificazione si intendono, però, ritirate.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 3, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La data di convocazione della prima seduta del Consiglio provinciale, per la elezione del presidente del Consiglio, del presidente della Giunta e degli assessori, è fissata col provvedimento che indice i comizi elettorali e non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

Il presidente della Giunta provinciale convoca le successive sessioni del Consiglio provinciale.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti.

Il primo, del senatore Ottani, tende a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il secondo, del senatore Merlin Umberto, mira a sostituire al testo dell'articolo il seguente :

« La data di convocazione della prima seduta del Consiglio provinciale, per la elezione del presidente del Consiglio, del segretario, del presidente della Giunta e degli assessori, è fissata col provvedimento che indice i comizi elettorali e non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

« Il presidente del Consiglio provinciale convoca le successive sessioni del Consiglio provinciale ».

Il terzo, dei senatori Adinolfi, Gramegna, Pastore, Locatelli, Gavina e Grisolia, tende ad aggiungere il seguente terzo comma :

« Il Consiglio deve essere convocato se la convocazione è richiesta da almeno due quinti dei consiglieri in carica ».

Poichè gli onorevoli presentatori sono assenti, queste due ultime proposte di modificazione si intendono ritirate.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere la loro opinione sull'emendamento Ottani.

TUPINI. La Commissione si rimette al Senato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo invita il Senato ad approvare l'emendamento Ottani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ottani, accettato dal Governo, tendente a ripristinare il seguente testo dell'articolo 4, approvato dalla Camera dei deputati :

Art. 4.

Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 :

Art. 5.

L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta, oppure, anche dopo la votazione di ballottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni,

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

Le stesse norme valgono per la elezione del presidente del Consiglio provinciale.

Nella prima seduta del Consiglio la elezione del presidente del Consiglio precede quella del presidente della Giunta provinciale.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: l'uno dal senatore Ottani, tendente a sopprimere gli ultimi due commi, ripristinando così il testo approvato dalla Camera dei deputati; l'altro dal senatore Merlin Umberto, tendente a sostituire i due ultimi commi con i seguenti:

« Le stesse norme valgono per la elezione del presidente del Consiglio provinciale e del segretario.

« Nella prima seduta del Consiglio la elezione del presidente del Consiglio e del segretario precede quella del presidente della Giunta provinciale ».

Poichè il senatore Merlin Umberto è assente, si intende che abbia rinunciato alla sua proposta di modificazione.

Invito la Commissione ed il Governo, ad esprimere il proprio parere sull'emendamento Ottani.

TUPINI. La Commissione si rimette al Senato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo invita gli onorevoli senatori ad approvare l'emendamento Ottani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ottani, accettato dal Governo, tendente a sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo 5 del testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri o qualcuno soltanto abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i consiglieri che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta, oppure anche dopo la votazione di ballottaggio nessun consigliere o qualcuno soltanto abbia ottenuto la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno o qualcuno soltanto ottenga la maggioranza assoluta si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio.

Sono ammessi al ballottaggio, in numero doppio dei posti da ricoprire, i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Il senatore Ottani, propone di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Invito la Commissione ed il Governo, ad esprimere il proprio parere su questo emendamento.

TUPINI. La Commissione si rimette al Senato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento Ottani.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Ottani, accettato dal Governo, tendente a ripristinare il seguente testo dell'articolo 6, approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Il Consiglio provinciale dura in carica quattro anni.

Il presidente della Giunta provinciale e la Giunta provinciale scadono contemporaneamente al Consiglio, ma restano in carica sino alla nomina dei successori.

(È approvato).

Art. 8.

Il Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, mediante voto diretto, libero e segreto, secondo le norme degli articoli seguenti.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali.

(È approvato).

Art. 9.

In ogni provincia sono costituiti tanti collegi uninominali quanti corrispondono ai due terzi dei consiglieri provinciali spettanti alla provincia in base all'articolo 2.

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.

Avverto che, per l'assenza degli onorevoli proponenti, sono da considerare ritirati i seguenti emendamenti, già presentati a quest'articolo:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

” Il Consiglio provinciale è eletto con il sistema proporzionale a termini della legge elettorale per i deputati ” ».

PASTORE, ADINOLFI, GRAMEGNA, LOCATELLI, GAVINA, GRISOLIA, MOLÈ Salvatore.

« In via subordinata sopprimere il secondo comma ».

PASTORE, ADINOLFI, GRAMEGNA, LOCATELLI, GAVINA, GRISOLIA.

« Al quarto comma, dopo le parole: ” su proposta del Ministro dell'interno ” aggiungere le parole: ” e sentita una Commissione parlamentare composta di 15 deputati e 15 senatori ” ».

GRISOLIA, GAVINA, LOCATELLI, GRAMEGNA, ADINOLFI, PASTORE.

« Dopo il quarto comma aggiungere il seguente comma:

” Per la formazione dei singoli collegi deve essere rispettata la continuità territoriale ed il principio demografico in modo che la popo-

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

lazione di ogni collegio di ciascuna provincia non sia superiore od inferiore di un decimo alla cifra ottenuta dividendo la popolazione totale della provincia per il numero dei collegi ».

PASTORE, ADINOLFI, GRAMEGNA,
LOCATELLI, GAVINA, GRISOLIA.

Avverto inoltre che, da parte dei senatori Tupini, Minoja, Lazzaro, Riccio, Lodato e Cingolani, sono stati presentati due ordini del giorno. Il primo di essi è così formulato :

« Passando all'esame dell'articolo 9 del disegno di legge n. 1487, il Senato invita il Ministro dell'interno a sentire, nella formazione delle circoscrizioni territoriali o collegi per l'elezione dei Consigli provinciali, una Commissione parlamentare composta di 15 deputati e 15 senatori designati dalle rispettive Presidenze ».

Il secondo è del seguente tenore :

« Il Senato passando all'esame dell'articolo 9 del disegno di legge per l'elezione dei Consigli provinciali, stabilisce che per la formazione e delimitazione territoriale dei collegi uninominali, debbono essere osservati, in concorrenza, i requisiti delle contiguità territoriali, dell'equilibrio democratico fra i collegi della medesima provincia e della omogeneità di struttura geoeconomico-sociale dei singoli collegi, assicurando quanto più è possibile una rappresentanza ad ogni zona della provincia avente proprie individuate specifiche caratteristiche.

« Inoltre l'assemblea addita l'opportunità che, per quanto è possibile, sia mantenuta intatta l'unità dei Comuni, siano tenute presenti le condizioni di accesso e di viabilità tra i Comuni del collegio; e che nella formazione dei collegi uninominali urbani, si tenga presente la configurazione topografica delle singole città ».

Domando al Ministro dell'interno se accetta questi ordini del giorno.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Li accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo ordine del giorno presentato dai senatori Tupini, Minoja ed altri, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo ordine del giorno presentato dai senatori Tupini, Minoja ed altri, anch'esso accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 9, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Stante l'assenza degli onorevoli proponenti è da considerare ritirato il seguente articolo aggiuntivo già presentato dai senatori Lussu, Mancini, Molè Salvatore, Gramegna, Giua, Locatelli, Cavallera, Lanzetta, Fabbri e Priolo :

Art. 9-bis.

Nelle regioni a statuto speciale, ogni provincia costituisce collegio elettorale, e le elezioni avvengono con lo stesso sistema elettorale adottato per le elezioni regionali.

Art. 10.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia purchè sappiano leggere e scrivere.

I senatori Sanna Randaccio, Venditti e Casati hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente :

« Sono eleggibili a consiglieri provinciali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualunque comune della Repubblica, salvo che siano già membri di altro Consiglio provinciale ».

I senatori Locatelli, Adinolfi, Gramegna, Gavina e Grisolia hanno invece proposto di sostituire alle parole : « di un comune della provincia » le altre : « di un comune qualsiasi della Repubblica ».

Stante l'assenza degli onorevoli presentatori, questi emendamenti si intendono ritirati.

Pongo in votazione l'articolo 10, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 :

Art. 11.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di sindaco o di assessore di un Comune della provincia.

Il senatore Fantoni ha proposto di sopprimere l'articolo e, in via subordinata, di sostituirlo con il seguente :

« La carica di assessore provinciale è incompatibile con quella di sindaco e di assessore di un Comune della provincia ».

I senatori Pastore, Adinolfi, Gramegna, Locatelli, Gavina e Grisolia hanno presentato i seguenti emendamenti :

« Sostituire alle parole : " Consigliere provinciale " le parole : " membro della Giunta provinciale " ».

« Aggiungere il seguente comma : " La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quelle di Senatore e Deputato " ».

Stante l'assenza degli onorevoli proponenti, questi emendamenti si intendono ritirati.

Pongo quindi in votazione l'articolo 11, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

(È approvato).

Art. 13.

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

(È approvato).

Art. 14.

La candidatura può essere accettata per un solo collegio della provincia.

La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 15 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale.

La candidatura deve essere presentata da almeno 50 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato. La presentazione è fatta entro le ore 12 del 30° giorno precedente quello delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale circoscrizionale, al quale sono devoluti i compiti che nelle elezioni comunali spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame ed all'ammissione delle candidature.

Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se esse sono state depositate in termine e nelle forme prescritte.

Entro 24 ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale fa pervenire all'ufficio elettorale centrale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato.

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

I senatori Cosattini, Carmagnola, Pieraccini, Zanardi e Tonello hanno presentato il seguente emendamento:

« Al secondo comma, dopo le parole: " di cui all'articolo 15 e " aggiungere le altre: " può contenere " ».

Stante l'assenza degli onorevoli presentatori, quest'emendamento si intende ritirato.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 14, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Entro il 28° giorno antecedente a quello delle elezioni, il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 14, può dichiarare con quali candidati di altri collegi della provincia intende collegarsi.

La dichiarazione deve essere fatta con atto autenticato da notaio, da presentarsi all'ufficio elettorale centrale. Essa si deve riferire ad almeno altri due candidati e deve essere reciproca.

È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno.

(È approvato).

Art. 16.

Non oltre il 26° giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale centrale:

1° elimina le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della provincia. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultime, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

2° verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termini dell'articolo precedente siano reciproche;

3° dà comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali delle candidature ammesse e dei collegamenti riconosciuti regolari.

(È approvato).

Art. 17.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1° assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

2° comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3° procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del manifesto ai sindaci dei Comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno antecedente quello della votazione;

4° trasmette, per la stampa delle schede, alla Prefettura le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

(È approvato).

Art. 18.

Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegati ha la facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale centrale.

(È approvato).

Art. 19.

Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

(È approvato).

Art. 20.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

(È approvato).

Art. 21.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1° effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

2° somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al consigliere eletto e ne dà immediata notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale nonché alla Prefettura perchè, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori del collegio.

A questo articolo i senatori Pastore, Adinolfi, Gramegna, Locatelli, Grisolia e Gavina hanno presentato il seguente emendamento:

« Al comma secondo, alle parole: " il maggiore numero di voti validi " sostituire le parole: " la maggioranza assoluta dei voti validi " ».

Poichè i firmatari dell'emendamento non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 21, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale, che ne rilascia ricevuta, il secondo esemplare immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, ed il terzo è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

(È approvato).

Art. 23.

L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il tribunale a termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, non proclamati eletti a' termini dell'articolo 21.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero dei votanti nel collegio.

L'assegnazione del terzo di seggi di consigliere provinciale che rimane da coprire si fa nel modo seguente:

si divide il totale dei voti validi, riportati da tutti i gruppi di candidati collegatisi tra loro, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale;

si attribuiscono quindi ad ogni gruppo di candidati tanti posti quante volte il quoziente

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascun gruppo.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti ai gruppi di candidati per i quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e, in caso di parità dei resti, a quel gruppo che abbia avuto la più alta cifra elettorale.

Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati del gruppo, e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutti gli altri gruppi sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti ai candidati dei gruppi medesimi per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra i vari gruppi seguendo le norme dei commi precedenti.

L'ufficio elettorale centrale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra individuale relativa. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria dell'Amministrazione provinciale ed alla Prefettura perchè, a mezzo dei sindaci, ne renda edotti gli elettori della provincia, e rilascia attestazione ai consiglieri proclamati.

A questo articolo i senatori Grisolia, Gavina, Locatelli, Gramegna, Adinolfi e Pastore hanno presentato il seguente emendamento:

« Al quarto comma, capoverso, dopo le parole: " si divide il totale dei voti validi riportati da tutti i gruppi dei candidati collegatisi tra loro " aggiungere le parole: " e non proclamati eletti " ».

Poichè i firmatari di quest'emendamento non sono presenti, si intende che lo abbiano ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 23 già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 24.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito

alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

(È approvato).

Art. 25.

I posti di consigliere provinciale che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alle elezioni sono attribuiti ai candidati che, nel medesimo gruppo, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale relativa, se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base al precedente articolo 23. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del penultimo comma dell'articolo stesso.

Se la vacanza si è verificata tra i consiglieri proclamati in base all'articolo 21 si procede ad elezione suppletiva nel collegio rimasto vacante, entro tre mesi dalla data della vacanza, purchè da questa data non manchino meno di sei mesi al termine di scadenza dalla carica del Consiglio provinciale.

(È approvato).

Art. 26.

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

1° l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

2° il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

3° per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguente dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

(È approvato).

Art. 27.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei Consigli provinciali, ivi compresa la liquidazione delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle Amministrazioni provinciali.

Nel caso previsto dall'articolo precedente le spese inerenti al funzionamento degli uffici elettorali di sezione sono ripartite in parti uguali, tra le Amministrazioni provinciali ed i singoli comuni.

(È approvato).

Art. 28.

Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

A questo articolo è stato proposto un emendamento da parte dei senatori Sanna Randaccio, Venditti e Casati, del seguente tenore:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

” Per l'applicazione della presente legge e fino a quando non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai più recenti dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativi alla popolazione residente ” ».

Domando all'onorevole Venditti se mantiene quest'emendamento.

VENDITTI. Onorevole Presidente, insisto perchè l'emendamento sia posto in votazione, anche se prevedo che sarà respinto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tupini per esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

TUPINI. La Commissione è contraria a questo emendamento. Dico questo senza entrare nel merito di esso. Anche se fosse esat-

ta la affermazione dell'onorevole Venditti e cioè che i risultati demografici più recenti favorirebbero una maggiore affermazione dei partiti di maggioranza, tuttavia, per non ritardare la approvazione della legge, è opportuno che il Senato respinga l'emendamento proposto.

VENDITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENDITTI. Onorevole Presidente, se gli accertamenti più recenti sono quelli del 1950, perchè non vi sono ancora quelli del 1951, noi chiediamo che si applichino quelli del 1950.

Che io poi abbia fatto l'osservazione che è stata rilevata dall'onorevole Tupini, questa è cosa che non ha nulla da vedere con la questione in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il pensiero del Governo sopra questo emendamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Desidero spiegare all'onorevole Venditti che io sarei d'accordo sulla sostanza, ma in via di fatto l'emendamento non avrebbe alcuna portata pratica perchè i dati pubblicati dall'Ufficio centrale di statistica, per tutti i Comuni, si riferiscono al 31 dicembre 1947. I dati pubblicati successivamente si limitano ai grandi Comuni.

VENDITTI. Per i grandi centri vi sono dati anche più recenti.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. È vero, ma non possiamo utilizzarli nella legge, perchè ciò sposterebbe l'equilibrio dei Comuni. I grandi Comuni verrebbero a beneficiare dell'incremento della popolazione, che si è verificato dopo il 1947, a danno degli altri Comuni, dove vi è stato bensì un analogo incremento della popolazione, senza ch'esso risulti registrato nelle pubblicazioni ufficiali. Pregherei pertanto l'onorevole Venditti, dopo questa mia dichiarazione, di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dei senatori Sanna Randaccio, Venditti e Casati, già letto, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).


Pongo in votazione l'articolo 28, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora agli allegati:

TABELLA A.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE



(È approvata).

TABELLA B.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
(retro)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
di
.....
(data dell'elezione)
Collegio di
SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DEGLI SCRUTATORI

Timbro

(È approvata).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 19).

Discussione del disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato ».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo proposto dalla Commissione.

RAJA, *Segretario*, legge lo stampato numero 1345-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo disegno di legge fa onore al Governo; fa onore al Governo non già per i ritocchi delle tabelle degli stipendi, giacchè questa è una questione quasi secondaria di fronte alla grossa questione che è nel determinare il posto del potere giudiziario nell'organismo nazionale e le garanzie che spettano alla sua posizione.

Il disegno di legge, come ho detto, non affronta tutto il complesso problema della Magistratura, giacchè questo si risolve in due tappe: sganciamento burocratico, autonomia e indipendenza della Magistratura. L'onorevole Piccioni, autore di questo disegno di legge, raggiunge oggi la prima tappa; a lui va la riconoscenza di tutta la Magistratura italiana. (*Commenti del senatore Conti*). È già una conquista, onorevole Conti, se si pensa al recente passato;

il fascismo, se non osò formulare una disciplina di soggezione della Magistratura alla volontà dello Stato dittatoriale, volle però umiliati i magistrati inquadrandoli nel personale delle pubbliche amministrazioni. Tutti ricorderete i distintivi comuni adottati per i dipendenti dello Stato, divisi in tredici gradi, con i filetti e le greche della gerarchia militare, che accumulava il giudice a qualsiasi funzionario di pari grado con funzioni diversissime, per cui un capo sezione o un presidente di tribunale non erano considerati diversamente, confondendo così la burocrazia con l'insegnamento, l'esercito con la Magistratura e regolando in modo unico salari, paghe e stipendi. Non si tenne conto, con questo ordinamento, delle caratteristiche proprie dei vari servizi pubblici e delle esigenze particolari di ciascun ordine di funzione e di impiego ed in tale maniera si diede luogo a disparità di trattamento, ad evidenti ingiustizie. Infatti, mentre molti impiegati, specie quelli di grado inferiore, trovano modo di avere dai propri dicasteri compensi integrativi o proventi di lavoro, svolgendo attività fuori dall'ufficio, come esercizio professionale, insegnamento, questo per la Magistratura è impossibile. Non si considerò che si violava anche lo Statuto albertino, che aveva nettamente distinto la funzione del magistrato da quella degli altri impiegati dello Stato.

Ciò nonostante si sono verificati dei risentimenti, risentimenti che non abbiamo saputo spiegare. Appena venne pubblicato il disegno di legge in esame da tutti i corridoi della burocrazia statale si levarono proteste; le varie associazioni hanno plaudito condizionatamente all'iniziativa dell'onorevole Piccioni, cioè di aumentare gli stipendi dei magistrati, richiedendosi però l'estensione degli aumenti a tutti gli altri impiegati dello Stato.

Questo si verifica perchè ancora si continua a ragionare senza discostarsi dalla parificazione voluta dal fascismo. Non si vuole considerare che la funzione del magistrato non può essere ritenuta uguale a quella degli altri impiegati dello Stato, esecutori di pratiche, sia pure difficili, ma ben diverse dalla funzione altissima, difficilissima della Magistratura.

La funzione della Magistratura è la più alta funzione dello Stato. Tutti degni i funzionari dello Stato, tutti meritevoli di avere il giusto

compenso per il loro lavoro, ma questo non può confondersi con il lavoro del giudice. Al magistrato è affidata la libertà dei cittadini, la tutela degli interessi dei cittadini, alla Magistratura è affidata l'esistenza stessa della libertà politica. I risentimenti, dunque, non sono giustificati; quindi non confondiamo il sacro con il profano.

Ciò premesso, esaminiamo rapidamente alcuni degli articoli del disegno di legge.

L'articolo primo esattamente parla di speciale trattamento economico in relazione alla funzione sulla quale l'articolo 107 della Costituzione basa la distinzione dei magistrati. Dunque è la delicatezza della funzione che impone un trattamento speciale, ragion per cui bisogna distinguere il burocrate dal magistrato. Ricordo a me stesso un pensiero del Lamennais il quale diceva: « Quando penso che un uomo giudica un altro uomo, mi sento i brividi addosso ». Nell'articolo 107 della Costituzione è fissato il principio dello sganciamento burocratico ed anche il principio della divisione basata sulla funzione, ed in questa è implicita la ragione di un trattamento economico che si differenzia da quello degli altri impiegati dello Stato. Però lo stesso disegno di legge, dopo aver affermato che è la delicatezza della funzione che richiede un trattamento economico speciale (trattamento economico che oggi non risponde alle effettive esigenze per ragioni di contingenza, che hanno imposto al Governo altri compiti) lo stesso disegno di legge, dicevo, si allontana dal principio fissato nella Costituzione quando prevede le funzioni direttive superiori. L'articolo 2 stabilisce che i magistrati si distinguono in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte di appello, magistrati di Cassazione e magistrati con funzioni direttive. Il successivo articolo 6 precisa i magistrati dai quali dovrebbero essere esercitate queste funzioni direttive. Il problema è stato esaminato in Commissione e il relatore, onorevole Bo, nella sua pregevole relazione, ha illustrato il perchè dell'emendamento apportato al disegno di legge presentato dal Governo. La creazione di questa ultima categoria fa nascere l'apprensione che si sia voluto affermare che l'esercizio della giurisdizione da parte dei singoli giudici debba essere inquadrato in un sistema di direttive e di controlli da parte dei magistrati con funzioni superiori.

Questo non è previsto neanche dall'ordinamento giudiziario vigente, e quindi la nuova disposizione contrasterebbe con lo spirito informatore dell'articolo 101 della Costituzione, ove è detto che i giudici devono ubbidire soltanto alla legge, contrasterebbe con l'articolo 104 ove si parla di autonomia e indipendenza della Magistratura, contrasterebbe infine con l'articolo 107 della Costituzione ove è chiaramente detto che i magistrati si distinguono soltanto per diversità di funzione.

Le funzioni sono tre e corrispondono alle tre categorie di giudici, cioè giudici di primo grado, di Appello e di Cassazione. Non vi è parola della quarta categoria che dovrebbe comprendere i magistrati con funzioni superiori. Questa quarta categoria non ha dunque diritto di cittadinanza nell'ordinamento giudiziario, a meno che non ci si allontani dai principi della Carta costituzionale. La creazione di questa quarta categoria di magistrati trova in qualche modo riscontro nel disegno di legge del compianto ministro Grassi, disegno di legge riguardante la costituzione del Consiglio superiore della Magistratura. Secondo il progetto Grassi, dei trenta magistrati chiamati a far parte del Consiglio superiore della Magistratura nove, oltre i due di diritto, dovrebbero essere scelti tra i magistrati investiti di funzioni direttive superiori, nove tra quelli di Cassazione e dodici tra quelli di Appello e di prima istanza. Come vedete, la disposizione si ricollega a questo disegno di legge. Io ritengo che esattamente la Commissione abbia agito nel sopprimere questa categoria, mantenendo ferma l'indennità di rappresentanza dovuta agli altri magistrati.

Poco tranquillizzante a me sembra la disposizione dell'articolo 3, ove si stabilisce che gli uditori giudiziari, dopo sei mesi di tirocinio possono essere destinati ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, di giudice di tribunale e Pretore. Sei mesi sono troppo pochi, specie se si considera che molte volte avviene che questi sei mesi hanno inizio il 1° luglio, di modo che questo spazio di tempo, coincidendo col periodo feriale, si riduce a metà, cioè a tre mesi.

Ora desidero ricordare che durante il fascismo fu istituito un corso di addestramento per i magistrati, corso che diede ottimi risultati,

corso che si tenne a Firenze, dove gli uditori, le reclute della Magistratura, ricevevano un insegnamento pratico da magistrati anziani, ben preparati; da questi, attraverso casi pratici, apprendevano l'impostazione, lo sviluppo, l'istruzione del processo civile e di quello penale, l'esame delle varie questioni, la formazione del convincimento per arrivare alla sentenza.

Ripristinando detti corsi si eviterebbero tanti inconvenienti, come quello di destinare a dirigere una pretura un giovane magistrato del tutto ignaro del tecnicismo degli uffici di Pretura, sì da trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto agli avvocati e talvolta anche di fronte al cancelliere. Il giudice deve cominciare ad amministrare giustizia senza la preoccupazione derivante dall'inesperienza, deve avere un minimo di preparazione pratica, che gli deve dare quella sicurezza, indispensabile alla solennità della udienza; questo il motivo per cui la Commissione ha elevato ad un anno il tirocinio dell'uditorato. Anche perchè molte volte avviene che il magistrato, che dirige l'ufficio presso il quale si svolge l'uditorato, non ha la possibilità, per essere assorbito dal lavoro, di istruire, di guidare i giovani colleghi costretti ad apprendere da soli quello che è il tecnicismo pratico del funzionamento della giustizia. Penso che sarebbe opportuno riesaminare la possibilità di ripristinare detti corsi, che metterebbero i giovani magistrati in condizione di arrivare alla prima udienza con una preparazione che dia loro tranquillità, serena certezza nello adempimento della delicatissima funzione.

Desidero poi fare un rilievo sull'articolo 7. Ricordo che l'onorevole Orlando, interpellato in ordine a questo articolo, ebbe a dire che era sufficiente che si richiedesse per l'ammissione al concorso la sola laurea. La disposizione in questione è stata esaminata dalla Commissione principalmente in considerazione di segnalazioni diverse pervenute da molti giovani combattenti, da molti reduci, i quali, a causa della guerra, non hanno potuto curare la media degli esami durante i corsi universitari. Oggi, per avere compiuto il loro dovere in guerra, verrebbero a trovarsi nell'impossibilità di aspirare a partecipare al concorso per la Magistratura. Io dico: vi sono tre prove scritte per il concorso, vi sono le prove orali; a breve scadenza vi è un esame pratico, vi sono tre sentenze da

redigere, vi sono gli altri esami orali per giudice aggiunto; tutti questi esami dovrebbero tranquillizzare. Il voto di laurea rappresenta una presunzione di maggiore preparazione, è una garanzia ma non la garanzia assoluta. Molte volte si è visto che giovani i quali avevano conseguito la laurea con 110 sono rimasti soccombenti agli esami di concorso mentre sono risultati vincitori giovani forniti di laurea con voto inferiore. Il concorso è la più tranquillizzante garanzia. Vi possono essere giovani intelligentissimi, che per la loro esuberanza giovanile non curano la media dei voti di laurea, ma che, una volta messi di fronte alla realtà della vita, colmano le lacune. Perchè escluderli dal concorso? Accade spesso che i giovani più poveri, quelli che devono, alle volte, lavorare e contemporaneamente studiare, non possono curare la media degli esami di laurea per questa loro particolare situazione, ma ad un certo momento essi si chiudono nella propria stanzetta, si raccolgono, si formano una buona preparazione giuridica, la consolidano ed attendono di lanciarsi nel concorso. Perchè chiudere loro i cancelli, perchè sbarrare la strada a questi giovani?

Desidero fare ancora un rilievo sull'articolo 7. È stabilito che, per partecipare al concorso, devono essere trascorsi almeno due anni dalla laurea. Come sapete, per poter partecipare all'esame di procuratore è richiesto che si siano fatti due anni di tirocinio; la disposizione ha la sua ragione di essere, invero; precisa l'impiego dei due anni cioè la frequenza delle aule giudiziarie. Ai giovani, che dovrebbero partecipare al concorso per la Magistratura, si dice semplicemente questo: avete conseguito la laurea, ebbene, mettetevi a studiare per due anni e poi parteciperete al concorso. Cosa potrà avvenire? Il giovane si laurea, ma deve aspettare due anni; ebbene, molti giovani — mi riferisco sempre ai più poveri — non possono attendere, non possono gravare a lungo sul bilancio familiare, hanno bisogno di emanciparsi, di guadagnare. Faranno quindi altri concorsi e così corriamo il rischio di perdere i migliori, quelli che non hanno la possibilità di attendere; si avvantaggeranno coloro che hanno la possibilità di stare due anni senza occupazione in attesa del concorso. Considerate che potrà accadere che il concorso sia stato bandito poco tempo prima dello

scadere dei due anni, in ipotesi del genere l'attesa sarà di tre anni. Prego il Senato di tener conto di queste considerazioni.

Un rilievo desidero fare sull'articolo 8, che prevede l'abolizione del ruolo dei pretori. Questo articolo stabilisce che i magistrati, i quali fanno parte del ruolo dei pretori — che viene abolito — sono collocati nel ruolo dei magistrati di tribunale e prendono posto secondo l'anzianità, in relazione all'anno della nomina ad uditore di Pretura, dopo l'ultimo dei magistrati della carriera collegiale nominato uditore di tribunale nel medesimo anno, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 258 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Ora, dovendosi avere riguardo, ai fini della graduatoria, alla pura anzianità di servizio, i magistrati di tribunale si vedrebbero postposti a quelli di Pretura nei concorsi per le funzioni di Appello, con manifesta violazione delle legittime aspettative maturatesi all'atto dell'immissione in carriera avvenuta con superamento di prove più complesse ed impegnative. Ed è stato questo motivo che ha indotto la Commissione ad aggiungere all'articolo 8 il seguente comma finale: « I giudici ed i sostituti procuratori della Repubblica che hanno conseguito la nomina ad uditori di tribunale anteriormente al 21 aprile 1944 possono chiedere di partecipare al concorso di cui all'articolo 145 lettera b) di tale ordinamento, qualora entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso viene indetto compiono almeno quattordici anni di servizio effettivo in Magistratura ».

L'emendamento mira a superare una grave ed ingiusta sperequazione che si verificherebbe ai danni dei magistrati di prima istanza provenienti dai concorsi per uditori di tribunale, nei confronti di quelli provenienti dai concorsi per uditori di Pretura, quale effetto della immediata ed indiscriminata unificazione dei ruoli.

Veniamo al trattamento economico.

Ho detto che noi consideriamo il disegno di legge come primo passo verso l'indipendenza della Magistratura e che la questione economica è un lato secondario, ma essa purtroppo ha anche il suo peso. È questo il motivo per cui si chiede di apportare un aumento del dieci per cento alle tabelle presentate, richiesta giustificata se si consideri che la vita aumenta di gior-

no in giorno. Gli altri funzionari dello Stato hanno ottenuto l'indennità di funzione di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, disposizione non estesa ai magistrati.

L'inadeguatezza del trattamento economico è stata riconosciuta dallo stesso Guardasigilli nella discussione del bilancio della Giustizia alla Camera dei deputati. Anche con la maggiorazione del 10 per cento non si risolverebbe interamente il problema del trattamento economico come impostato dall'ordine del giorno dell'Assemblea costituente in data 27 novembre 1947 e dall'ordine del giorno approvato dal Senato il 26 giugno 1950. Bisognerebbe non solo consentire la richiesta maggiorazione del 10 per cento, ma disporre la ulteriore applicabilità delle norme di cui all'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa il rimborso delle ritenute di ricchezza mobile, addizionale e complementare.

L'articolo 11 stabilisce che « ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico, oltre le prime due, una indennità di famiglia di lire 2.000 mensili lorde ». Ora, prescindendo dalla esiguità dell'assegno, che è inferiore a quello attualmente corrisposto, l'esclusione del diritto a tale indennità di tutti coloro che abbiano una o due persone a carico, appare, a mio modesto avviso, ingiusta. Bisognerebbe quindi sopprimere nel secondo comma dell'articolo 11 l'inciso « oltre le prime due ».

L'emendamento è stato accolto dalla Commissione e ci auguriamo che anche il Senato voglia approvarlo; d'altra parte si prevede una spesa che non supererebbe i dieci milioni, e penso che non vi debba essere ostacolo da parte del Tesoro. L'onorevole Ministro del tesoro, che in questo momento è presente, pensi che se c'è un uomo che deve essere liberato dal bisogno, questo è il magistrato, perchè questa è la condizione prima della sua indipendenza; non è il caso di lesinare. Diceva Prince de Ligne nel suo libro « Lettere e pensieri »: « che per essere imparziali bisogna avere molti quattrini in tasca ». Si può osservare che l'uomo onesto, sia povero o ricco, è sempre onesto. Verissimo. Ebbene, la Magistratura ha dato prova in ogni tempo della sua onestà, della sua povertà onorata; tuttavia questo non esclude che il trattamento economico deve essere proporzionato

all'importanza della funzione che il magistrato è chiamato ad adempiere.

Vi è poi la questione della decorrenza. L'articolo 15 non precisa la decorrenza e lasciando l'articolo 15 così come è compilato, la decorrenza risulterebbe dalla data di entrata in vigore della legge. Bisogna osservare che questo disegno di legge è di data ormai remota; che la Magistratura già da tempo ne attende l'applicazione; non dimentichiamo che gli altri funzionari dello Stato hanno ottenuto l'indennità di funzione, e i magistrati allora nulla chiesero, appunto perchè già a conoscenza del disegno di legge riguardante, fra l'altro, il problema economico della Magistratura.

Quanto al trattamento di quiescenza, desidero osservare che l'articolo 12 del progetto stabilisce che, agli effetti della partecipazione del fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini del contributo per la costruzione delle case lavoratori, gli stipendi stabiliti dalla annessa tabella a), sono computabili in ragione del 50 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caropane annessi alla pensione. Ora, così disponendo, si verrebbe a lasciare quasi immutato l'attuale stato di apprensione di quanti vedono avvicinarsi il collocamento a riposo. Questo è il motivo per cui la Commissione ha elevato al 60 per cento gli stipendi computati rispetto alla annessa tabella a), e penso che il Senato potrà accogliere questo emendamento.

Rimane la questione dei magistrati collocati a riposo. Sarebbe ingiusto non estendere anche ai magistrati collocati a riposo il trattamento di quiescenza previsto dall'attuale disegno di legge. La spesa non è eccessiva, anche perchè i magistrati collocati a riposo sono circa 1.300 e la spesa è variabile, in quanto dipendente dalla durata della vita dei pensionati. Accogliendo la richiesta si compie un atto doveroso e un atto di riconoscenza. Remota è la lotta per lo sganciamento burocratico, ai vecchi magistrati risale l'inizio della campagna che volge alla fine; essi sono in qualche modo i custodi della nostra tradizione giuridica e se lo sganciamento

burocratico significa riconoscimento delle nobiltà della funzione, questa nobiltà vive ancora oggi nei magistrati collocati a riposo.

Vi è poi un articolo aggiuntivo; questo fu presentato in Commissione e non so perchè nella relazione non ve ne è cenno. In ogni modo sarà presentato come emendamento. Con l'articolo aggiuntivo si vuol creare una situazione di tranquillità: il costo della vita è variabilissimo e ciò potrà imporre la revisione degli stipendi degli altri impiegati dello Stato, e già vi è un movimento in atto. Quindi una disposizione che si limitasse a prendere in esame la posizione della sola burocrazia escluderebbe la Magistratura, corpo a sè stante in conseguenza dello sganciamento burocratico. Obbligando il magistrato a fare richieste di aumento di stipendio, lo si metterà in condizioni di inferiorità; è meglio che sia lasciato tranquillo, sereno nella sua dignità, nella sua nobile funzione, disponendo una revisione automatica delle tabelle nei casi di variazione del costo della vita.

Vi è, infine, il comma aggiunto dell'articolo 11, che in verità non condivido affatto. Questo comma aggiunto dell'articolo 11, mira ad evitare che i magistrati siano distratti dai compiti propri del loro ufficio. Lo scopo che l'autore si propone è apprezzabilissimo, ma la nuova disposizione, così come è stata redatta, è pericolosa, perchè comprende una pluralità di casi che certo lo stesso proponente vorrebbe esclusi. Comprendo la disposizione per quei pochi casi nei quali il magistrato viene interamente distratto dalla sua funzione di giudice, ma vi sono molti casi previsti da leggi speciali, in cui i magistrati, pur continuando a svolgere la loro funzione, sono, per disposizione di legge, chiamati a far parte di Commissioni speciali, come Commissioni delle imposte, Commissioni per le terre incolte. Penso che non è possibile negare in questi casi la corresponsione di indennità. I magistrati, partecipando a queste Commissioni, non fanno altro che dare esecuzione ad una disposizione di legge; ora, gli altri membri, verrebbero retribuiti e il magistrato, semplicemente per questi piccoli ritocchi delle tabelle, perderebbe ogni possibilità di qualsiasi altro utile economico unicamente perchè magistrato.

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

D'altra parte, poi, questo comma aggiunto dell'articolo 11, è redatto in modo poco rigoroso, perchè si parla di recupero in qualunque modo; pare che il magistrato cerchi di procurarsi dei guadagni e che il legislatore lo insegua per impedirglielo.

Il Governo, a titolo di raccomandazione, accolga il principio che i magistrati non siano distratti dalla loro funzione, oppure si aggiunga al comma che vengono escluse dal diritto di cumulo non solo le indennità di componenti di Commissioni di concorso, di esami e di studio, le indennità di trasferta, di missione e parlamentare, ma anche quelle dovute per aver fatto parte di Commissioni per disposizioni di legge.

Dopo l'approvazione di questo disegno di legge, i cui articoli sommariamente ho esaminato, rimane la grossa questione dell'applicazione dell'articolo 104 della Costituzione. Questa disposizione, onorevoli colleghi, mi fa ricordare un pensiero del Montesquieu nello « Spirito delle leggi », quando diceva che alle volte è facile creare un istituto, ma è difficile realizzarlo. Anch'io, alla Costituente, fui favorevolissimo al Consiglio superiore della Magistratura perchè ritenni che fosse l'unico mezzo per arrivare alla piena indipendenza della Magistratura. Oggi, pensando all'applicazione dell'articolo 104, si comincia a rimanere pensosi, sotto un certo punto di vista. Ma una decisione bisognerà pur prenderla: o rivedere la Costituzione, o applicarla. Se si dovesse arrivare a rivedere la Costituzione si potrebbe pensare che non si vuole dare alla Magistratura l'indipendenza necessaria, quindi ritengo opportuno applicare la Costituzione. Ciò è necessario per eliminare certe apprensioni.

Preoccupazioni della Magistratura, quali sono? La verità bisogna dirla: si dice che fino a quando ai gradi superiori al quarto non si può aspirare senza il beneplacito del Consiglio dei ministri, il magistrato ha ragione di sospettare, sia pure senza fondamento, che il favore politico si riflette sulla carriera e che questa si accelera manifestandosi ligio al Governo del tempo.

Altra preoccupazione: casi come quelli che dirò oggi non se ne verificano, ma si sono verificati nel passato e potranno ancora verificarsi.

Alle volte l'organo del potere esecutivo ha ritenuto di dare autoritariamente indirizzi per l'applicazione di una determinata legge. Ricordo il caso di un procuratore generale chiamato a Roma dal Ministro del tempo; questi voleva dare al magistrato delucidazioni sull'interpretazione di una legge. L'egregio procuratore generale ascoltò, ma non trovò convincente il punto di vista del Ministro, che con calore sosteneva la sua tesi. Il magistrato prese dalla borsa un foglio di carta e cominciò a scrivere; il Ministro ritenne che stesse prendendo degli appunti, che si fosse persuaso. Alla fine il procuratore generale gli consegnò il foglio scritto: erano le dimissioni, era il giudice che sacrificava se stesso per l'indipendenza del giudice.

Anche prima del fascismo il potere giudiziario non si sentiva difeso da certe inframmettenze; il periodo giolittiano lasciò ricordi e consuetudini non edificanti. Durante il famoso processo della « Camorra napoletana » parecchi magistrati furono sacrificati. Vale per tutti ricordare il degnissimo Denotaristefani. Vi fu il caso di un altro magistrato, il Perfumo, il quale fu inserito in una lista senatoriale, ma venne respinto perchè erano notorie le sue condiscendenze ai governi del tempo.

Ecco perchè l'onorevole Ruini alla Costituente ebbe a dire che sottrarre la Magistratura dalla dipendenza, dalla influenza del Governo è una esigenza ed una conquista della democrazia, in quanto il magistrato può liberamente ed obiettivamente giudicare senza tener conto di ragioni estranee alle ragioni della giustizia, ragioni che potrebbero essere, in determinati casi, le ragioni del potere esecutivo. Non bisogna farsi illusioni: i partiti si avvicendano nella vita delle Nazioni ed ogni avvicendamento può portare ad eccessi. Contro queste deviazioni la migliore garanzia rimane la Magistratura, forte della propria indipendenza e dei propri doveri. Il magistrato, che ha elevato il senso della dignità e della indipendenza, respinge da sé ogni conformismo, quel conformismo che purtroppo è diventato il mezzo di certe facili ascese che lasciano perplessa la pubblica opinione. Io penso che il Governo debba rendersi conto di questo e meditare e considerare: la cosa è seria, molto più seria di quanto possa apparire. Si dice che costituire la Magistratura in ordine autonomo e indipendente significherebbe creare

quasi uno Stato nello Stato o per lo meno una casta chiusa, una casta intangibile, che significherebbe cacciare la politica fuori della porta per farla entrare indisturbata dalla finestra. Questo timore è causato principalmente dalla dizione dell'articolo 104 della Costituzione ove è detto che la Magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere. A queste preoccupazioni si può rispondere che in uno stato democratico il potere è unico, viene dal popolo ed è controllato dal popolo. Quindi non esistono poteri autonomi ed indipendenti, non esistono poteri irresponsabili, come si potrebbe pensare stando alla dizione letterale dell'articolo 104 della Costituzione. In un regime democratico il primo potere dello Stato è il Parlamento, che è emanazione del Paese, attraverso il corpo elettorale; il secondo potere dello Stato è il potere esecutivo. Il potere esecutivo e il Capo del Governo sono responsabili di fronte al Parlamento, che è espressione del Paese. Viene poi l'ordine giudiziario che è stato considerato, sino a ieri, idealmente, come un potere, ma organizzato sostanzialmente come un servizio burocratico, e questo potere non può, nell'ambito dell'organizzazione dello Stato, ritenersi irresponsabile come potrebbe far pensare l'articolo 104 della Costituzione. La preoccupazione risale all'epoca della Costituente, quando l'onorevole Preti propose la soppressione del primo comma dell'articolo 104, argomentando che organi autonomi ed indipendenti nello stato moderno non esistono. Bene considerando ritengo, a mio modesto avviso, che il rilievo sia ingiustificato.

Indubbiamente l'autonomia e l'indipendenza assoluta, l'irresponsabilità potrebbero portare allo strapotere. Io comprendo però uno strapotere del potere legislativo quando vi sia una maggioranza assoluta, un sistema unicamerale o un bicameralismo reso illusorio; comprendo lo strapotere del potere esecutivo al quale si è assistito durante il fascismo con l'applicazione della legge del 31 gennaio 1926, n. 100, ma non riesco a comprendere uno strapotere del potere giudiziario che deve sostanzialmente applicare la legge la quale detta ai giudici le regole per l'applicazione, e la legge la fa il Parlamento.

Il nuovo organo, il Consiglio superiore, sul quale si ritiene di fondare l'indipendenza e l'au-

tonomia della Magistratura, si realizzerebbe nel passaggio dei poteri dal Ministro guardasigilli al Consiglio stesso. Quali sono le attribuzioni di detto Consiglio superiore? Lo dice l'articolo 105 della Costituzione: « Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ». Un terzo del Consiglio superiore è espressione del Parlamento, dunque il Parlamento concorre nella formazione del Consiglio superiore della Magistratura. Ed ecco che di casta chiusa non si potrà parlare. Ma c'è anche l'articolo 107 della Costituzione che dà al Ministro la facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, dunque il potere esecutivo continua a vigilare.

Concludendo per due terzi i magistrati concorrono a formare il Consiglio superiore della Magistratura, questi collaborano con l'altro terzo nominato dal Parlamento. Sostanzialmente la novità formale sta nel fatto che tutti i provvedimenti già firmati dal Guardasigilli e dal Capo dello Stato, saranno firmati dal Capo dello Stato come Presidente onorario del Consiglio superiore della Magistratura.

Come vedete, niente paura, niente pericolo di casta chiusa, la vita della Magistratura continuerà a svolgersi come prima. Invero il Consiglio superiore dovrà per le assunzioni nominare una Commissione di esame; lo stesso dovrà fare per le promozioni. Per i trasferimenti, per la copertura delle vacanze dovrà delegare dei magistrati. La nota differenziale si riduce a questo: le commissioni, le varie attribuzioni saranno espressione non del potere esecutivo ma del Consiglio superiore della Magistratura.

Vengo al dubbio che ha fatto nascere in me una delle perplessità. Abbiamo detto che in uno Stato democratico non possono esistere organi irresponsabili; quindi il Consiglio superiore, come organo supremo della Magistratura dovrà rendere conto della buona amministrazione della giustizia. A chi? Come? Quando sul banco del Governo siederà un Ministro che si occuperà solo delle branche ausiliari della Amministrazione della giustizia, a chi ci rivolgeremo noi parlamentari? Si potrà invitare un componente del Con-

siglio superiore della Magistratura a venire qui in Aula per render conto delle eventuali disposizioni. Sarebbe un estraneo al Parlamento, ma già vi è un precedente, quello del Commissariato per il turismo. Oppure il Ministro prenderà contatto col Consiglio superiore per riferire?

CONTI. La via più dritta, sta tranquillo!

ROMANO ANTONIO. Ci consigli lei, ho voluto solo impostare il problema. Come ho già detto, onorevole Conti, sono stato un entusiasta del Consiglio superiore, ma purtroppo sul terreno pratico si presentano delle difficoltà. Montesquieu diceva che formulare è facile, che difficile è realizzare. Io vorrei che risolvesse la questione l'onorevole Conti nel suo intervento. Attuando il Consiglio superiore della Magistratura, dando piena applicazione all'articolo 104 della Costituzione, bisogna colmare le lacune che si presentano. Non vorrei però essere frainteso, confermo la mia adesione completa per il Consiglio superiore della Magistratura, ma aggiungo che è dovere del legislatore fare in modo che il nuovo organo risponda alle esigenze pratiche. Non ripetiamo l'errore che si delinea nel disegno di legge riguardante il Consiglio dell'economia e del lavoro. Non abbiamo ancora la legge sindacale e vogliamo chiamare a far parte di detto Consiglio i delegati delle organizzazioni sindacali, che non esistono! Dobbiamo fare le leggi con ordine e perfezione. Una volta applicato l'articolo 104, la responsabilità della Magistratura sarà gravissima perchè se oggi le eventuali lagnanze sono rivolte al Ministro, domani si rivolgeranno al Consiglio superiore, si rivolgeranno direttamente alla Magistratura. Questa responsabilità, ripeto, sarà gravissima, e di qui deriva la necessità di fare in modo che il nuovo organo debba funzionare in maniera da soddisfare sì le esigenze dell'indipendenza della Magistratura, ma da soddisfare anche le esigenze della amministrazione della giustizia. Oggi si sente parlare di tante carenze, si è parlato anche di carenza nell'esercizio dell'azione penale. È vero! È vero ed è una delle conseguenze della sventura che ha colpito il nostro Paese. Abbiamo assistito al sabotaggio della produzione con la non collaborazione, a scioperi a singhiozzo, alla tentata paralisi dei servizi pubblici, a voci tendenziose per provocare il rialzo dei prezzi, ad attentati distruttivi, a disfattismo a favore dello straniero, alla isti-

gazione alla diserzione in caso di guerra, alla istigazione alla guerra civile.

A tutto ciò si potrà porre riparo se la azione penale sarà vigile e costante. Ecco la grande responsabilità che avrà la Magistratura quando sarà sola con la sua indipendenza e con la sua autonomia. Ma la Magistratura dice: questa carenza si è verificata perchè ancora molti istituti non sono stati tradotti in norme giuridiche. Esatto! Per esempio, è vero che la Costituzione afferma il diritto di sciopero, ma lo stesso articolo 39 aggiunge che lo sciopero deve essere regolato dalla legge, e questa regolamentazione manca. Fino a quando questa disciplina legislativa non sarà compiuta, il magistrato avrà diritto di dire: datemi lo strumento necessario! Così nella Costituzione è detto che la polizia giudiziaria deve essere alle dipendenze della Magistratura e intanto la polizia giudiziaria continua ad essere alle dirette dipendenze dei Prefetti. Bisogna applicare la Costituzione, tradurre in norme giuridiche i principi fissati nella Costituzione, dare alla Magistratura tutti gli strumenti per poter difendere la libertà dei cittadini. Quando avremo colmato queste lacune, che a titolo di esemplificazione ho accennato, toccherà alla Magistratura rinsaldare la coscienza giuridica, dare la prova di possedere una adeguata preparazione, il senso dell'imperio e dell'uguaglianza della legge, toccherà alla Magistratura confermare di essere degna della sua funzione quasi divina. Solo così la Magistratura continuerà ad essere il presidio supremo della libertà e del diritto. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1556).

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1557).

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1558).

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1559).

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1560).

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1561).

« Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1562).

« Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (1563).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del tesoro della presentazione dei predetti disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Annunzio di mozione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuta alla Presidenza la seguente mozione:

Il Senato presa visione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Tremelloni, Saragat, Bennani e Vigorelli, annunciata il 28 novembre 1950 (n. 1682) e diretta ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione;

convinto della utilità e della urgenza di tale inchiesta nei termini e nei modi fissati dalla suaccennata proposta di legge;

delibera di proporre la creazione di una commissione composta di quindici senatori, la quale possa procedere in comune con quella che sarà eventualmente nominata dalla Camera dei deputati, a norma dell'articolo 115, 2° com-

ma, del Regolamento del Senato e dell'articolo 136, 4° comma, del Regolamento della Camera (48).

PERSICO, BOCCONI, GONZALES, GHIDINI, PIEMONTE. MOMIGLIANO, FILIPPINI, ASQUINI, MAZZONI, ARMATO, ANFOSSI.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Vorrei che questa mozione fosse discussa al più presto possibile.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non mancherò di informare il Gabinetto della presentazione di questa mozione e della richiesta testè formulata dal senatore Persico.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RAJA, *Segretario*:

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per accelerare le pratiche di reversibilità delle pensioni, che quasi sempre vengono liquidate dopo molti mesi e perfino dopo oltre un anno, lasciando così gli eredi del titolare in condizioni di avvilita miseria (1627).

BERLINGUER, FIORE.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno, sulla situazione gravissima creatasi nella Valle Pesarina (Udine), in seguito alle numerose valanghe e frane che minacciano case ed hanno ostruito le vie di comunicazione per il capoluogo Prato Carnico e diverse importanti frazioni in quel Comune (1628).

PIEMONTE.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere (ripetendo per la quarta volta e per il quarto anno quanto già ebbe a dire nelle interrogazioni svolte nelle sedute del 16 novembre 1948, del 5 maggio 1949 e del 15 luglio 1950) quando finalmente saranno date le neces-

sarie disposizioni perchè la formula delle promulgazioni delle leggi sia quella stabilita dall'ordinamento giuridico tuttora vigente in Italia, non quella arbitrariamente oggi usata, che corrisponde soltanto al testo di un disegno di legge, approvato dalla Camera e modificato dal Senato nella seduta del 23 luglio 1948 (1629).

PERSICO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non si debba considerare una palese violazione della libertà costituzionale e un insulto alle più elementari norme di democrazia, il provvedimento adottato dal Commissario straordinario dell'E.N.A.L. di scioglimento del Consiglio direttivo dell'E.N.A.L. provinciale di Firenze e per sapere che cosa intende fare il Governo circa la sistemazione democratica dell'Istituto (1630).

BITOSSÌ.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se rispondono a verità le pubblicazioni dei giornali annuncianti la istituzione di una gestione commissariale alla Cassa Mutua Ansaldo-Siac ed in caso affermativo si chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato il provvedimento (1631).

BARBARESCHI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a conoscenza della situazione del Ginnasio-Liceo classico Dettori di Cagliari (24 classi ginnasiali, 14 liceali, 70 professionali, 1.000 allievi), in deplorabile stato igienico-sanitario e senza attrezzatura scientifica. Sospese le lezioni in seguito a provvedimenti resisi necessari per la minaccia del crollo di parte dell'edificio scolastico, non si vede come e dove i corsi possano essere ripresi. Per conoscere quali provvedimenti immediati intenda adottare affinché i corsi possano essere ripresi, e quali altri per dare a quel ginnasio-liceo un edificio e dei servizi rispondenti alle elementari esigenze di una scuola civile (1632).

LUSSU.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se risponde a verità la notizia data da più giornali di una perquisizione effettuata dalla polizia, su mandato del Procuratore della Repubblica, nella casa di un membro del Parlamento, a Cremona, sotto il pretesto di ricerca di armi nascoste. Nel caso affermativo, quali giustificazioni egli dia sulla violazione dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica (1633).

LUSSU, PALUMBO Giuseppina, GRISOLIA, PICCHIOTTI, COSATTINI, GIACOMETTI, BARBARESCHI, DELLA SETA, ALBERTI Giuseppe, FABBRI.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della difesa, per sapere se intende sistemare — come si è fatto per gli appartenenti alla milizia stradale — tutti gli appartenenti alla milizia portuale, sciolta con regio decreto 6 dicembre 1943, n. 16-B (1615).

NACUCCHI.

Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze, per conoscere con precisione: quali Uffici pubblici e quali private istituzioni abbiano sede nel palazzo Venezia, nel palazzetto Venezia e stabili annessi di proprietà dello Stato.

Se e quali inquilini vi abbiano abitazione, per quale numero di stanze, in forza di quali contratti, per quale affitto e da quanto tempo; se e in esecuzione a quali disposizioni, o personali autorizzazioni, o in virtù di quali provvedimenti dell'autorità competente siano state consentite tali occupazioni; se in merito alla destinazione in atto di detti immobili sia stato previamente udito il parere del Consiglio Superiore delle Antichità e delle Belle Arti e la Direzione del Demanio; se non si ritenga finalmente opportuno, a urgente difesa del pubblico erario, disporre perchè sia rimosso lo sconco di tali inammissibili favori e di tali intrusioni, per destinare detti stabili, previ gli adattamenti del caso, alle mostre di molte raccolte artistiche o di interesse pubblico, attualmente sottratte all'esame degli studiosi, o quanto meno

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

per collocarvi i molti uffici governativi, sparsi per la città in edifici privati, per i quali lo Stato corrisponde onerosi affitti (1616).

COSATTINI.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti di carattere urgente siano stati presi per frenare e ridurre alla normalità l'allarmante auto-aumento dei prezzi verificatosi già sui generi alimentari e industriali. Tale fenomeno di vergognoso imboscamento da parte di speculatori si verifica su tutti i generi anche di evidente necessità (1617).

PICCHIOTTI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è vero che è stato costituito un « Ente per le trivellazioni » e, in caso affermativo, quali scopi si propone, con quali fondi è finanziato, come è organizzato e diretto e quale attività ha svolto finora (1618).

MILILLO.

Per lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze e per la discussione di una mozione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Mi sembra che l'argomento che riguarda la mia interrogazione testè annunciata esiga di essere discusso con particolare urgenza. Chiedo pertanto che lo svolgimento dell'interrogazione avvenga al più presto possibile.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri la richiesta del senatore Lussu.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non mancherò di far presente all'onorevole Presidente del Consiglio la richiesta del senatore Lussu.

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Insieme con altri colleghi, fra i quali il senatore Bastianetto, ho presentato una interpellanza diretta ai Ministri del tesoro

e della marina mercantile concernente il problema della liquidazione dei pescherecci requisiti e distrutti nel periodo di guerra. Ricordo al Senato che l'interpellanza riguarda la situazione di povera gente che dal 1945 attende di vedersi pagata l'indennità per requisizioni e distruzione del loro naviglio.

Mi permetto dire che esigo che l'interpellanza sia discussa al più presto, ricordando alla Presidenza che è la seconda volta che mi rivolgo ad essa perchè voglia farsi interprete della ansiosa attesa di sentire il parere e la decisione in proposito dei Ministri interessati.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Dovendo l'onorevole De Gasperi venire al Senato per rispondere all'interrogazione del senatore Lussu, prego la Presidenza di far sì che nell'ordine del giorno della seduta in cui sarà svolta quella interrogazione siano inserite anche le mie due interrogazioni al Presidente del Consiglio dei ministri.

OTTANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI. Nella seduta di venerdì scorso ho presentato (unitamente ad altri quindici colleghi), una interpellanza relativa alla determinazione del prezzo della canapa. La cosa è di molta urgenza, perchè dalla risposta che darà il Governo può dipendere la maggiore o minore estensione o, addirittura, la sospensione della cultura della canapa. Prego pertanto la Presidenza di volersi far interprete presso il Governo del nostro desiderio che entro la settimana prossima venga fissata la data dello svolgimento della interpellanza.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Ho presentato da oltre un mese unitamente a molti altri colleghi una mozione concernente le gallerie e i musei, diretta al Ministro della pubblica istruzione. Ho altra volta chiesto che ne sia fissata la discussione prima che vengano in esame i bilanci di previsione.

PRESIDENTE. La Presidenza assicura gli onorevoli senatori che si adopererà affinché lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni e la discussione della mozione di cui si è fatto cenno avvengano al più presto.

1948-51 - DXC SEDUTA

DISCUSSIONI

27 FEBBRAIO 1951

Domani seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato (1345-*Urgenza*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FERRARIO. — Ricostituzione dei comuni di Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò, in provincia di Como (1261) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

3. Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

4. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

5. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

6. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti